

Il Manuale del Curatore

Aspetti pratici

Confronto tra Legge Fallimentare e Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

**A cura della 2 Commissione di Studio
per la Crisi di Impresa
dell'ODCEC di Vicenza**

1. Sperotti Giuseppe, Presidente
2. Bergamin Lucia
3. Bernardelle Giuseppe Giulio
4. Cecchetto Alberto
5. Contro Luisa
6. Cortese Antonio
7. Dal Molin Roberto
8. Falde Nicola
9. Gianello Maurizio
10. Lain Martina
11. Monaco Annalisa
12. Sbalchiero Antonella
13. Tonello Claudia
14. Gastaldello Silvia (Collega Uditore)

Il manuale è impostato su due colonne, e riporta a sinistra il precedente elaborato del 2012, relativo al Fallimento nella Legge Fallimentare (R.D. 267/1942), e a destra i corrispondenti adempimenti previsti per la Liquidazione Giudiziale dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. 14/2019).

È incentrato sugli adempimenti pratici che il curatore deve porre in essere dal momento in cui accetta l'incarico conferitogli dal Tribunale di Vicenza e fino alla chiusura della procedura. Di conseguenza si è evitato l'approccio e l'approfondimento di tipo strettamente teorico/giuridico, per il quale si può trovare dottrina di ben più autorevole livello.

Si ringraziano fin d'ora i Colleghi che riterranno di segnalare diversità di opinioni o di comportamento derivanti dalla loro esperienza diretta nello svolgimento degli incarichi di curatore, che saranno prese quale spunto per il miglioramento del lavoro svolto.

A tal fine si avverte che il manuale, per la materia trattata, per le integrazioni e le osservazioni che potranno pervenire sarà soggetto, a cura della Commissione, ad aggiornamenti periodici che verranno segnalati con apposita circolare.

Il testo del CCII è aggiornato con le novità del c.d. Correttivo ter ((D.Lgs 136/2024 del 27/09/2024).

Vicenza, dicembre 2024

La 2 Commissione di Studio per la Crisi di Impresa

INDICE

A	REQUISITI PER LA NOMINA	4
B	POTERI DEL CURATORE	8
C	PRIVACY e ANTIRICICLAGGIO	9
D	ADEMPIMENTI INIZIALI	10
E	EFFETTI DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE SUI RAPPORTI GIURIDICI PREESISTENTI	23
F	GIUDIZI IN CORSO ALLA DICHIARAZIONE DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE	25
G	SPESE DI GIUSTIZIA	27
H	ADEMPIMENTI NELL'ACCERTAMENTO DEL PASSIVO	27
I	ADEMPIMENTI NELLA LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO	41
J	GESTIONE DEGLI INCASSI E DEL CONTO CORRENTE DELLA PROCEDURA	56
K	ACCONTI SUL COMPENSO AL CURATORE	58
L	RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO	59
M	LA CESSAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE	61
APPENDICI		
	ASPETTI FISCALI	69
	TABELLA DELL'ORDINE DEI PRIVILEGI	73

Legge Fallimentare R.D. 267/1942

Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza D.Lgs. 14/2019 (in vigore dal 15 luglio 2022, aggiornato con le modifiche apportate dal c.d. CORRETTIVO TER, D.Lgs 136/2024 del 27.09.2024).

L.F.		C.C.I.I.	
	ADEMPIMENTI DEL CURATORE FALLIMENTARE		ADEMPIMENTI DEL CURATORE
	Ai sensi dell'art. 27 L.F., "il curatore è nominato con la sentenza di fallimento o, in caso di sostituzione o di revoca, con decreto del Tribunale".		Ai sensi dell'art. 125 CCII, "Il curatore è nominato con la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale", osservati gli artt. 356 [elenco dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui CCII] e 358 [requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure]".
A	REQUISITI PER LA NOMINA	A	REQUISITI PER LA NOMINA
1		1	ELENCO (già Albo) DEGLI INCARICATI E FUNZIONAMENTO (ARTT. 356-357)
			<p>Il Ministero della Giustizia cura un elenco (prima del cd Correttivo ter era denominato ALBO) dei soggetti (anche in forma associata o societaria) destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di Curatore/commissario giudiziale/liquidatore, nelle procedure di cui al CCII.</p> <p>Requisiti richiesti: - requisiti di cui all'art. 358, 1 c. (cfr. successivo punto A1.);</p>

Il manuale del Curatore

L.F.		C.C.I.I.	
			<p>- obblighi di formazione (40 ore per iscrizione + aggiornamento biennale);</p> <p>- requisiti di onorabilità (tra cui, non avere riportato negli ultimi 5 anni una sanzione disciplinare più grave di quella minima).</p> <p>NB: <u>versamento contributo annuale per il mantenimento dell'iscrizione, € 50, entro il 31 gennaio.</u></p> <p>NB: per maggiori dettagli, consultare le <u>FAQ pubblicate dal Ministero della Giustizia</u>, in materia di</p> <p>a) albo e modalità di presentazione della domanda; b) requisiti di iscrizione all'albo; c) requisito della formazione iniziale; d) tirocinio; e) aggiornamento biennale; f) requisito alternativo ai fini del primo popolamento; g) modalità di documentazione; h) il contributo di iscrizione; i) società tra professionisti e studi professionali associati.</p>
2	SOGGETTI ABILITATI. (ART. 28, 1 C. LETT. A-B)	2	SOGGETTI ABILITATI. (ART. 358, 1 C. LETT. A-B)
	<p>Ai sensi dell'art. 28 L.F., possono essere designati alla carica di curatore avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti, o ancora, studi professionali associati o società tra professionisti tra i soggetti sopra elencati. In caso di studi professionali associati o società tra professionisti occorre all'atto dell'accettazione la designazione della persona fisica responsabile della procedura.</p>		<p>Ai sensi dell'art. 358 CCII, possono essere designati alla carica di curatore/commissario giudiziale/liquidatore, ove iscritti nell'elenco di cui all'art.356, gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei consulenti del lavoro; studi professionali associati o società tra professionisti tra i soggetti sopra elencati. In caso di studi professionali associati o società tra professionisti occorre all'atto dell'accettazione la designazione della persona fisica responsabile della procedura.</p>
3	ALTRI SOGGETTI ABILITATI. (ART. 28, 1 C. LETT. C)	3	ALTRI SOGGETTI ABILITATI. (ART. 358, 1 C. LETT. C)

Il manuale del Curatore

L.F.		C.C.I.I.	
	Inoltre, l'incarico può essere affidato a coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione, controllo in S.p.A. e che abbiano dato prova di adeguate capacità imprenditoriali, sempre che nei loro confronti non sia intervenuta alcuna dichiarazione di fallimento.		Inoltre, l'incarico può essere affidato a coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione, controllo in S.p.A. e che abbiano dato prova di adeguate capacità imprenditoriali, sempre che nei loro confronti non sia intervenuta alcuna dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale.
4	SOGGETTI ESCLUSI. (ART. 28, 3 C.)	4	SOGGETTI ESCLUSI. (ART. 358, 3 C.)
	La legge attuale prevede che non possano essere nominati curatori il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i suoi creditori, nonché chi ha concorso al dissesto dell'impresa e chiunque si trovi in conflitto d'interesse con il fallimento.		La legge attuale prevede che non possano essere nominati curatore/commissario giudiziale/ liquidatore, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, il convivente di fatto , i parenti e gli affini entro il quarto grado del debitore, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa, e chiunque si trovi in conflitto d'interesse con la procedura.
5	ASSUNZIONE QUALIFICA DI PUBBLICO UFFICIALE (ART. 30)	5	ASSUNZIONE QUALIFICA DI PUBBLICO UFFICIALE (ART. 127)
	Con la nomina il curatore nell'esercizio delle sue funzioni assume la veste di pubblico ufficiale. Pur non assumendo il ruolo di ufficiale di polizia giudiziaria è tenuto a segnalare all'autorità giudiziaria i reati che rileva nello svolgimento dell'incarico.		Con la nomina il curatore nell'esercizio delle sue funzioni assume la veste di pubblico ufficiale. Pur non assumendo il ruolo di ufficiale di polizia giudiziaria è tenuto a segnalare all'autorità giudiziaria i reati che rileva nello svolgimento dell'incarico.
6	DELEGATI E COADIUTORI. (ART. 32)	6	DELEGATI E COADIUTORI. (ART. 129)
	A norma dell'art. 32, per lo svolgimento del proprio incarico, il curatore potrà usufruire di: 1) Delegati, per la sostituzione temporanea nell'ambito di specifiche		A norma dell'art. 129, per lo svolgimento del proprio incarico, il curatore potrà usufruire di: 1) Delegati, per la sostituzione temporanea nell'ambito di specifiche

Il manuale del Curatore

L.F.		C.C.I.I.	
	<p>operazioni proprie della funzione di curatore (esclusi gli adempimenti previsti dagli artt. 89 [<i>redazione elenco creditori, elenco titolari diritti reali mobiliari, bilancio</i>], 92 [<i>spedizione avviso ai creditori</i>], 95 [<i>formazione progetto stato passivo e udienza di discussione</i>], 97 [<i>comunicazione esito procedimento accertamento stato passivo</i>] e 104 ter L.F. [<i>predisposizione del programma di liquidazione</i>]); la nomina deve essere autorizzata dal Comitato dei Creditori e l'onere per il compenso del delegato è detratto dal compenso del curatore.</p> <p>2) Coadiutori, per mansioni che richiedono conoscenze tecniche e professionalità estranee al Curatore ed agiscono nell'interesse del fallimento; la nomina deve essere autorizzata dal Comitato dei Creditori e del compenso corrisposto al coadiutore, posto a carico della massa, si tiene conto al momento della liquidazione del compenso finale al curatore.</p> <p>Per prassi è opportuno comunicare al G.D. la nomina del coadiutore o delegato al momento dell'incarico.</p>		<p>operazioni proprie della funzione di curatore (esclusi gli adempimenti previsti dagli artt. 198 [<i>redazione elenco creditori, elenco titolari diritti reali mobiliari, bilancio</i>], 200 [<i>spedizione avviso ai creditori</i>], 203 [<i>formazione progetto stato passivo e udienza di discussione</i>], 205 [<i>comunicazione esito procedimento accertamento stato passivo</i>] e 213 [<i>predisposizione del programma di liquidazione</i>]); la nomina deve essere autorizzata dal Comitato dei Creditori e l'onere per il compenso del delegato è detratto dal compenso del curatore.</p> <p>2) Coadiutori, per mansioni che richiedono conoscenze tecniche e professionalità estranee al Curatore ed agiscono nell'interesse della procedura; la nomina deve essere autorizzata dal Comitato dei Creditori e del compenso corrisposto al coadiutore, posto a carico della massa, si tiene conto al momento della liquidazione del compenso finale al curatore.</p> <p>Per prassi è opportuno comunicare al G.D. la nomina del coadiutore o delegato al momento dell'incarico; in ogni caso la cancelleria richiede la comunicazione della nomina, nella fase successiva di istanza al GD per la liquidazione compenso.</p>
7	COMPENSI A DELEGATI E COADIUTORI.	7	COMPENSI A DELEGATI E COADIUTORI.
	<p>È consigliabile chiedere preventivamente i criteri di determinazione dei compensi (tariffa o tabella) e, se del caso, negoziare sugli stessi, tenuto anche conto delle recenti novità in tema di abolizione delle tariffe professionali e di introduzione dei parametri.</p>		<p>È consigliabile chiarire preventivamente i criteri di determinazione dei compensi (tariffa o tabella) e, se possibile, farsi dare un preventivo, su cui basare l'istanza al comitato dei creditori.</p>

Il manuale del Curatore

L.F.		C.C.I.I.	
B	POTERI DEL CURATORE	B	POTERI DEL CURATORE
1	GESTIONE DELLA PROCEDURA. (ART. 31)	1	GESTIONE DELLA PROCEDURA (ART. 128)
	<p>“Il Curatore ha l'amministrazione del patrimonio fallimentare e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del G.D. e del Comitato dei Creditori...” art. 31 L.F.</p> <p>“Il Curatore prende in consegna i beni di mano in mano che ne fa l'inventario...” art. 88 L.F.</p> <p>L'attività di amministrazione comprende:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) gli atti di ordinaria amministrazione (atti che non comportano un rilevante impegno economico né un rischio di depauperamento del patrimonio fallimentare) rientrano nei poteri del Curatore senza necessità di intervento di altri organi fallimentari; 2) gli atti di straordinaria amministrazione (tutti gli altri) richiedono l'autorizzazione del Comitato dei Creditori oltre ai seguenti atti specificatamente indicati all'art. 35 L.F.: <ol style="list-style-type: none"> a) riduzioni di crediti, transazioni e compromessi; b) rinunzie alle liti; c) ricognizioni di diritti di terzi; d) cancellazione di ipoteche e restituzione di pegni; e) svincolo di cauzioni; f) accettazioni di eredità e donazioni. 3) gli atti di cui al precedente n. 2 aventi valore superiore a cinquantamila Euro e le transazioni di qualsiasi valore richiedono sempre l'autorizzazione del Comitato dei Creditori, ma il Curatore ne 		<p>“Il Curatore ha l'amministrazione del patrimonio compreso nella liquidazione giudiziale e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del G.D. e del Comitato dei Creditori...” art. 128 CCII</p> <p>“Il Curatore prende in consegna i beni di mano in mano che ne fa l'inventario...” art. 197 CCI</p> <p>L'attività di amministrazione comprende:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) gli atti di ordinaria amministrazione (atti che non comportano un rilevante impegno economico né un rischio di depauperamento del patrimonio della procedura) rientrano nei poteri del Curatore senza necessità di intervento di altri organi della procedura; 2) gli atti di straordinaria amministrazione (tutti gli altri) richiedono l'autorizzazione del Comitato dei Creditori oltre ai seguenti atti specificatamente indicati all'art. 132 CCII: <ol style="list-style-type: none"> a) riduzioni di crediti, transazioni e compromessi; b) rinunzie alle liti; c) ricognizioni di diritti di terzi; d) cancellazione di ipoteche e restituzione di pegni; e) svincolo di cauzioni; f) accettazioni di eredità e donazioni. 3) gli atti di cui al precedente n. 2 aventi valore superiore a cinquantamila Euro e le transazioni di qualsiasi valore richiedono sempre l'autorizzazione del Comitato dei Creditori, ma il Curatore ne

Il manuale del Curatore

L.F.		C.C.I.I.	
	deve anche informare preventivamente il G.D., salvo che gli stessi siano già stati autorizzati dal medesimo perché previsti nel programma di liquidazione ex art. 104 ter, comma 8 L.F..		deve anche informare preventivamente il G.D., salvo che gli stessi siano già stati autorizzati dal medesimo perché previsti nel programma di liquidazione ex art. 213, comma 7 CCII.
2	LEGITTIMAZIONE A STARE IN GIUDIZIO E AUTORIZZAZIONI. (ARTT. 25 C.1 N. 6 E 31, C.2)	2	LEGITTIMAZIONE A STARE IN GIUDIZIO E AUTORIZZAZIONI. (ARTT. 123 C.1 f) e 128)
	<p>Il Curatore per essere legittimato a stare in giudizio, nelle controversie che riguardano il fallito, deve chiedere e ottenere l'autorizzazione del Giudice Delegato. La nomina dei legali spetta al Curatore ma il G.D. provvede alla liquidazione dei compensi.</p> <p>Non occorre l'autorizzazione del G.D. nei seguenti casi:</p> <p>a) se il giudizio riguarda contestazioni e tardive dichiarazioni di crediti o diritti di terzi sui beni acquisiti al fallimento;</p> <p>b) procedimenti promossi per impugnare atti del G.D. o del Tribunale;</p> <p>c) ogni altro caso in cui non sia necessario il ministero di difensore.</p>		<p>Il Curatore per essere legittimato a stare in giudizio, nelle controversie che riguardano il debitore, deve chiedere e ottenere l'autorizzazione del Giudice Delegato. Condizione: quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori.</p> <p>La nomina dei legali spetta al Curatore ma il G.D. provvede alla liquidazione dei compensi.</p> <p>Non occorre l'autorizzazione del G.D. nei seguenti casi:</p> <p>a) se il giudizio riguarda contestazioni e tardive dichiarazioni di crediti o diritti di terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale;</p> <p>b) procedimenti promossi per impugnare atti del G.D. o del Tribunale;</p> <p>c) ogni altro caso in cui non sia necessario il ministero di difensore.</p>
C	PRIVACY	C	PRIVACY e ANTIRICICLAGGIO
1	PRIVACY	1	PRIVACY
	Il curatore, essendo stato nominato dal Tribunale per svolgere una funzione che può essere considerata "pubblica", nei limiti di queste funzioni e per le sole finalità riguardanti questo specifico compito istituzionale, è esonerato sia dall'obbligo del rilascio dell'informativa (art.		Il curatore, essendo stato nominato dal Tribunale per svolgere una funzione che può essere considerata "pubblica", nei limiti di queste funzioni e per le sole finalità riguardanti questo specifico compito istituzionale, è esonerato dall'obbligo di richiedere ai soggetti coinvolti il

Il manuale del Curatore

L.F.		C.C.I.I.	
	13, comma 5, lettera a, D.Lgs. 196/2003) sia dall'obbligo di richiedere ai soggetti coinvolti il consenso al trattamento dei dati sensibili. (L'esperto risponde n. 55 del 17 luglio 2006).		consenso al trattamento dei dati sensibili. Operativamente, è sufficiente stampare il provvedimento di nomina e conservarlo.
2		2	TITOLARE EFFETTIVO
			<p>Il curatore non è qualificabile come titolare effettivo ai fini della normativa antiriciclaggio, poiché è un ausiliario del giudice e un mero esecutore della procedura (il soggetto che opera in nome e per conto di terzi); il suo operato, previsto dall'art. 127 CCII, è finalizzato ad amministrare il patrimonio della società in liquidazione giudiziale esclusivamente nell'interesse della massa dei creditori concorsuali e sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori.</p> <p>Il titolare effettivo è il debitore; nel caso in cui il debitore sia un soggetto diverso da una persona fisica, è necessario fare riferimento all'assetto proprietario al momento dell'avvio della procedura esecutiva o concorsuale.</p> <p>Il soggetto obbligato alla comunicazione è l'amministratore, però il Curatore è legittimato a sottoscrivere le comunicazioni della titolarità effettiva in quanto è identificabile come "esecutore" (NB: per il Curatore è una facoltà, non un obbligo).</p> <p>È opportuno che il Curatore ne dia comunicazione al debitore.</p>
D	ADEMPIMENTI INIZIALI	D	ADEMPIMENTI INIZIALI
1	ACCETTAZIONE CARICA. (ART. 29)	1	ACCETTAZIONE CARICA. (ART. 126)
	Il curatore deve comunicare l'accettazione della carica entro 2 giorni dalla conoscenza della nomina (per notifica o per presa visione in Cancelleria), avendo cura di dichiarare che non sussistono cause		Il curatore deve comunicare l'accettazione della carica entro 2 giorni dalla notifica della nomina da parte della cancelleria, avendo cura di

Il manuale del Curatore

L.F.		C.C.I.I.	
	<p>d'incompatibilità (art. 28, comma 3, L.F.) (istanza sulla quale si deve applicare, non essendo atto della procedura e quindi compreso nel contributo unificato, una marca da bollo da Euro 14,62). Il mancato rispetto dei termini comporta la sostituzione.</p>		<p>dichiarare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che non sussistono cause d'incompatibilità (ex art. 358 comma 2 CCII – rapporti con il debitore o aver concorso nel dissesto (...)); - di non essere legato da rapporti ex legge 20.05.2016, n 76, di parentela e/o affinità, rispettivamente di 3' e 2' grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario di riferimento. - di avere la disponibilità di tempo e delle opportune risorse professionali e organizzative da dedicare all'adempimento delle proprie funzioni (nuovo obbligo aggiunto dal cd Correttivo ter). <p>Il mancato rispetto del termine comporta la sostituzione d'urgenza con altro curatore.</p> <p>Intervenuta l'accettazione, il curatore comunica telematicamente alla cancelleria e al registro delle imprese il domicilio digitale della procedura (novità del cd Correttivo ter).</p> <p>Fino all'entrata in vigore del cd Correttivo ter, era la cancelleria a comunicare al curatore le credenziali per l'accesso al domicilio digitale, assegnato ai sensi dell'art. 199.</p>
2	COMUNICAZIONE DATA VERIFICA STATO PASSIVO AL REGISTRO IMPRESE	2	COMUNICAZIONE DATA VERIFICA STATO PASSIVO AL REGISTRO IMPRESE
	<p>Entro 15 gg. dall'accettazione dell'incarico il curatore deve effettuare la comunicazione presso il Registro delle Imprese della data dell'udienza di verifica per l'accertamento dello stato passivo ai sensi dell'art. 29,</p>		<p>Entro 15 gg. dall'accettazione dell'incarico il curatore deve effettuare la comunicazione presso il Registro delle Imprese della data dell'udienza di verifica per l'accertamento dello stato passivo ai sensi dell'art. 29,</p>

Il manuale del Curatore

L.F.		C.C.I.I.	
	comma 6, del D.L. 31.05.2010 n.78 convertito nella Legge 30.07.2010 n. 122. In caso di violazione dell'obbligo in questione la CCIAA di Vicenza addebita la sanzione di Euro 20,00.=.		comma 6, del D.L. 31.05.2010 n.78 convertito nella Legge 30.07.2010 n. 122. In caso di violazione dell'obbligo in questione la CCIAA di Vicenza addebita la sanzione di Euro 20,00.=.
3	UTILIZZO PROPRIO AUTOMEZZO.	3	UTILIZZO PROPRIO AUTOMEZZO.
	Il curatore ha facoltà di presentare immediatamente un'istanza per essere autorizzato dal G.D. all'utilizzo della propria auto con spesa a carico della procedura, nel caso di spostamenti per ragioni d'ufficio (come meglio precisato nella circolare dei giudici delegati del 21 gennaio 2011).		<p>Di norma i costi relativi all'<u>ordinario</u> utilizzo del mezzo di trasporto (non relativi a trasferte specificamente autorizzate) rientrano nel rimborso forfetario del 5% previsto dall'art. 4, comma 2, d.m. 28/07/1992 n. 570.</p> <p>Spetta al curatore il rimborso chilometrico esclusivamente per trasferte specificamente autorizzate dal giudice delegato il quale, in relazione alla tipologia d'incarico, potrà altresì autorizzare altre spese legate alla trasferta (albergo, biglietto aereo e/o ferroviario). Il rimborso chilometrico viene quantificato dividendo il costo del carburante per cinque e moltiplicando il risultato per i chilometri percorsi.</p>
4	VISIONE FASCICOLO DEL FALLIMENTO.	4	VISIONE FASCICOLO DELLA LIQUIDAZIONE.
	<p>E' consigliabile prendere visione del fascicolo in cancelleria prima dell'accettazione della carica in modo da verificare eventuali incompatibilità.</p> <p>Di fatto ciò non si verifica in quanto, per ragioni di riservatezza, l'accesso al fascicolo è consentito solo dopo l'accettazione dell'incarico.</p>		<p>L'accesso al fascicolo è consentito solo dopo l'accettazione dell'incarico, anche se sarebbe opportuno prenderne visione prima in modo da verificare eventuali incompatibilità.</p> <p>Il fascicolo è solo informatico (formato ex art. 199 CCII) e per ottenerlo è necessario recarsi in Cancelleria con una chiavetta (vergine mai utilizzata per questioni di sicurezza nel sistema del Tribunale) dove i funzionari scaricano i dati del fascicolo ad uso del curatore.</p>
5	PRIMO ACCESSO ALLA SEDE DELL'IMPRESA FALLITA.	5	PRIMO ACCESSO ALLA SEDE DELL'IMPRESA IN L.G.

Il manuale del Curatore

L.F.		C.C.I.I.	
	Effettuare con la massima urgenza un accesso esplorativo nei locali dell'impresa.		Effettuare con la massima urgenza un accesso esplorativo nei locali dell'impresa
6	POSTA DEL FALLITO.	6	POSTA DIRETTA AL DEBITORE (ART. 148)
	Nel caso di fallimento di persona fisica è stabilito l'obbligo della stessa di provvedere alla consegna al curatore della corrispondenza, inclusa quella elettronica, "riguardante i rapporti compresi nel fallimento" ex art. 48 L.F. Per quanto concerne le società, la corrispondenza viene inoltrata direttamente al curatore e il medesimo avrà cura di verificare presso l'ufficio postale competente la variazione di indirizzo.		Il debitore persona fisica ha l'obbligo di provvedere alla consegna al curatore della corrispondenza, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nella liquidazione giudiziale. Per quanto concerne le società, la corrispondenza viene inoltrata direttamente al curatore e il medesimo avrà cura di verificare presso l'ufficio postale competente la variazione di indirizzo.
7	CONVOCAZIONE FALLITO O AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ FALLITA. (ART. 49, 2 C.)	7	CONVOCAZIONE DEBITORE O AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ DEBITRICE. (ART. 149)
	Il curatore deve convocare, al più presto, o il fallito (ditta individuale), o tutti i soci falliti (società di persone), o gli amministratori o liquidatori (società di capitali) e tutti gli altri soggetti che possono fornire informazioni utili (come ad esempio i membri del collegio sindacale o il revisore legale ex art. 2409 bis c.c.). Deve, inoltre, stendere dettagliato verbale delle dichiarazioni rilasciate e dei documenti prodotti, prendendo contatto con i professionisti di riferimento della società fallita per ottenere l'eventuale ulteriore documentazione sia di tipo contabile e fiscale, che di altra natura.		Il curatore deve convocare, al più presto, o il debitore (ditta individuale), o tutti i soci illimitatamente responsabili (società di persone), o i legali rappresentanti (amministratori o liquidatori di società di capitali) e tutti gli altri soggetti che possono fornire informazioni utili (ad esempio i membri del collegio sindacale o il revisore legale ex art. 2409 bis c.c.). Deve, inoltre, stendere dettagliato verbale delle dichiarazioni rilasciate e dei documenti prodotti, prendendo contatto con i professionisti di riferimento della società debitrice per ottenere l'eventuale ulteriore documentazione sia di tipo contabile e fiscale, che di altra natura.
8	DOCUMENTI CHE IL FALLITO DEVE CONSEGNARE AL	8	DOCUMENTI CHE IL DEBITORE DEVE CONSEGNARE AL CURATORE. (ART. 194)

Il manuale del Curatore

L.F.	C.C.I.I.
<p>CURATORE. (ART. 86)</p>	
<p>La convocazione a mezzo raccomandata A.R. del fallito o del legale rappresentante di società fallita, necessaria al fine di redigere tempestivamente la relazione ex art. 33 L.F. e di conoscere cause e circostanze del fallimento, dovrà contenere l'invito a produrre tutta la documentazione in suo possesso ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) libro giornale e libro degli inventari; a) libri sociali; b) registri fiscali (registro iva acquisti, vendite, corrispettivi, beni ammortizzabili ecc); c) fatture di acquisto e di vendita (e ddt emessi e ricevuti); d) atto costitutivo e successive modificazioni (solo se società); e) dichiarazioni fiscali ultimi 5 anni (unico / iva / sostituti d'imposta); f) dichiarazione inizio attività ai fini iva e successive variazioni; g) bilanci ultimi 3 anni (con relative schede di mastro); h) situazione contabile alla data in cui sono aggiornate le scritture con schede mastro; i) denaro e valori esistenti in cassa alla data in cui le scritture sono aggiornate così come risulta dalla relativa scheda di mastro (oppure, se si sono compiute successivamente operazioni di cassa ma non sono state ancora registrate: denaro e valori esistenti in cassa alla data del fallimento con prospetto di riconciliazione tra la consistenza risultante dalla contabilità e quella risultante alla data del fallimento e produzione degli eventuali titoli giustificativi di uscita di cassa); j) elenco di tutti i creditori (con l'indicazione dell'importo e 	<p>Il debitore deve consegnare le scritture contabili ed ogni altra documentazione richiesta dal curatore.</p> <p>Elenco della documentazione che deve essere consegnata:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) libro giornale e schede contabili b) libro degli inventari c) libri sociali d) registri fiscali (registro iva acquisti, vendite, corrispettivi, beni ammortizzabili ecc) e) copia di cortesia delle fatture di acquisto e di vendita (e ddt emessi e ricevuti) f) atto costitutivo e successive modificazioni (solo se società) g) dichiarazioni fiscali ultimi 5 anni (redditi / iva / sostituti d'imposta) h) dichiarazione inizio attività ai fini iva e successive variazioni i) bilanci ultimi 3 anni (con relative schede di mastro); j) situazione contabile alla data in cui sono aggiornate le scritture con schede mastro; k) denaro e valori esistenti in cassa alla data della liquidazione giudiziale con prospetto di riconciliazione tra la consistenza risultante dalla contabilità e quella risultante alla data della liquidazione l) elenco di tutti i creditori (con l'indicazione dell'importo, della pec e dell'indirizzo completo); m) elenco dei debitori (con l'indicazione dell'importo, della pec, dell'indirizzo completo e dei titoli giustificativi) n) elenco degli istituti di credito con indicazione del saldo alla data della liquidazione e dei fidi accordati, allegando gli estratti conto; o) elenco dei beni esistenti alla data della liquidazione ed indicazione dei luoghi ove sono custoditi; p) documenti e registri relativi al personale dipendente q) eventuali contratti di locazione pendenti (immobili, azienda, beni

Il manuale del Curatore

L.F.	C.C.I.I.
<p>dell'indirizzo completo);</p> <ul style="list-style-type: none"> k) elenco dei debitori (con l'indicazione dell'importo, dei titoli giustificativi e dell'indirizzo completo); l) elenco degli istituti di credito con indicazione del saldo alla data del fallimento e dei fidi accordati, allegando gli estratti conto; m) elenco dei beni esistenti alla data del fallimento con stima del loro valore ed indicazione dei luoghi ove sono custoditi; n) registri relativi al personale dipendente (se vi sono dipendenti, provvedere, se del caso, alla risoluzione del rapporto; vedi punto E.2); o) eventuali contratti di locazione pendenti (immobili, azienda, beni strumentali); p) elenco degli altri contratti in corso (assicurazioni, leasing, locazioni ecc...); q) elenco delle esecuzioni in corso e/o subite; r) elenco del contenzioso in corso (civile e/o fiscale) con indicazione dei legali. 	<p>strumentali)</p> <ul style="list-style-type: none"> r) elenco degli altri contratti in corso (assicurazioni, leasing, ecc...) s) elenco delle esecuzioni in corso e/o subite t) elenco del contenzioso in essere (civile e/o fiscale) con indicazione dei legali. <p>ACCESSO ALLE BANCHE DATI. (ART.49 C. 3 lett. f)</p> <p>La sentenza autorizza il curatore ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari, nonché a quella degli atti assoggettati a imposta di registro, e ad acquisire la documentazione in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari.</p> <p>Per l'accesso è necessario rivolgersi all'UNEP (Ufficiali giudiziari), in Tribunale, presentando un'apposita istanza cartacea e allegando la sentenza di nomina.</p>
<p>9 AUDIZIONE FALLITO O AMMINISTRATORI. (ART. 49)</p>	<p>9 AUDIZIONE DEBITORE O AMMINISTRATORI. (ART. 149)</p>
<p>In occasione dell'audizione del fallito persona fisica o dell'amministratore/liquidatore è doveroso informarlo degli obblighi a suo carico ex artt. 48 e 49 L.F. (obbligo di consegna della corrispondenza, di comunicazione di variazioni nella residenza o nel domicilio) e richiamati anche dall'art. 146 L.F. per i secondi.</p> <p>Al fallito persona fisica è bene rammentare le condizioni previste dalla legge per usufruire, a procedura conclusa, del nuovo istituto della "esdebitazione" (art. 142 L.F.).</p>	<p>In occasione dell'audizione del debitore è doveroso informare sugli obblighi a suo carico ex artt. 148 e 149 CCII (obbligo di consegna della corrispondenza, di comunicazione di variazioni di residenza o domicilio). Al debitore è opportuno comunicare le condizioni previste dalla legge per usufruire della esdebitazione (art. 278 – 280 CCII).</p>

Il manuale del Curatore

L.F.		C.C.I.I.	
10	VERBALE AUDIZIONE DEL FALLITO.	10	VERBALE AUDIZIONE DEL DEBITORE.
	<p>Prima di procedere all'audizione, accertarsi dell'identità del comparente mediante esibizione di un documento di identità acquisendone copia; informare il fallito che può farsi assistere da un legale o altro consulente.</p> <p>Il verbale redatto dal curatore, quale pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, è opportuno sia allegato alla relazione ex art. 33 L.F.</p> <p>Nei casi in cui si reputi necessario, può essere opportuna la presenza all'audizione anche di un eventuale collaboratore del curatore che poi provvederà, come testimone, a controfirmare il verbale.</p> <p>In quanto atto istruttorio interno, è controverso se una copia del verbale possa essere consegnata al comparente: se questi la richiedesse deve essere informato che la consegna potrà avvenire solo dietro apposito provvedimento del G.D.</p>		<p>Prima di procedere all'audizione, accertarsi dell'identità del comparente mediante esibizione di un documento di identità acquisendone copia; informare il debitore che può farsi assistere da un legale o altro consulente.</p> <p>Il verbale redatto dal curatore, quale pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, è opportuno sia allegato alle relazioni ex art. 130 CCII.</p> <p>E' opportuna la presenza all'audizione anche di un collaboratore del curatore che poi provvederà, come testimone, a controfirmare il verbale.</p> <p>In quanto atto istruttorio interno, è controverso se una copia del verbale possa essere consegnata al comparente: se questi la richiedesse deve essere informato che la consegna potrà avvenire solo previo apposito provvedimento del G.D.</p>
11	PUBBLICAZIONE SENTENZA. (ART. 16, 2 C.)	11	PUBBLICAZIONE SENTENZA. (ART. 49, COMMA 4)
	<p>Verificare la data di pubblicazione della sentenza ex art. 133 c.p.c. (produzione effetti) e quella di iscrizione nel Registro delle Imprese (produzione effetti verso i terzi).</p>		<p>Verificare la data di pubblicazione della sentenza ex art. 133 c.p.c. (produzione effetti) e quella di iscrizione nel Registro delle Imprese (produzione effetti verso i terzi).</p>
12	APPOSIZIONE SIGILLI. (ART. 84)	12	APPOSIZIONE SIGILLI. (ART. 193)
	<p>L'art. 84 L.F. stabilisce che è d'obbligo procedere all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore, chiedendo, ove necessaria, l'assistenza della forza pubblica (per i beni situati in più luoghi l'apposizione può essere delegata a uno o più coadiutori designati dal G.D.). Nella prassi, il curatore</p>		<p>L'articolo 193 CCII stabilisce la non obbligatorietà all'apposizione dei sigilli, che vanno apposti "se necessario" ed eventualmente con l'assistenza della forza pubblica.</p> <p>Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, rimane fermo il richiamo di cui all'art. 758 c.p.c., per cui va inserita in verbale la</p>

Il manuale del Curatore

L.F.		C.C.I.I.	
	provvede a chiudere gli accessi della sede principale dell'impresa con una catena e un lucchetto, ma non ad apporre i sigilli, procedendo ai sensi dell'art. 758 c.p.c.		descrizione.
13	RIMOZIONE SIGILLI E INVENTARIO. (ARTT. 87-88)	13	INVENTARIO (ART. 195 – 196 -197)
	<p>Nel più breve termine possibile, il curatore, rimossi gli eventuali sigilli, procede alla redazione dell'inventario dei beni mobili, previa richiesta alla cancelleria fallimentare della nomina del cancelliere. Dell'inizio delle operazioni di inventario devono essere avvisati la cancelleria (anche via fax), il fallito (ovvero il rappresentante legale in caso di società), che ha diritto di assistere alle procedure di inventario, e il Comitato dei Creditori se nominato.</p> <p>Nel caso in cui esistano beni in sedi secondarie ovvero presso terzi fuori dal circondario del Tribunale è necessario chiedere la nomina di un cancelliere del Tribunale competente ed eventualmente la nomina di un delegato ai sensi dell'art. 32 primo comma e 84 terzo comma L.F..</p> <p>L'inventario è predisposto dal curatore, unitamente al Cancelliere designato ed eventualmente allo stimatore incaricato dallo stesso curatore (art. 87, comma 2, L.F.); il curatore redige processo verbale delle attività svolte e verifica l'eventuale sussistenza di beni di cui all'art. 87 bis L.F. (beni gravati da diritti di terzi e beni del fallito in godimento a terzi).</p> <p>Prima di chiudere l'inventario il curatore, con la presenza del cancelliere, redige un verbale invitando il fallito, o il rappresentante legale se si tratta di società, a dichiarare se esistano altre attività da includere nell'inventario, avvertendoli delle pene previste in caso di falsa dichiarazione (art. 220 L.F.).</p> <p>L'inventario deve essere redatto in doppio originale e sottoscritto da tutti</p>		<p>Nel più breve tempo possibile il curatore, rimossi i sigilli se apposti, redige l'inventario secondo le norme stabilite dal c.p.c., presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori se già nominato. All'elenco dei beni va allegata documentazione fotografica dei beni inventariati.</p> <p>Non è più prevista la nomina del cancelliere.</p> <p>Quando occorre il curatore nomina uno stimatore.</p> <p>Prima della chiusura dell'inventario il curatore invita il debitore ovvero gli amministratori, in caso di società, a dichiarare se hanno notizia di altri beni da comprendere nell'inventario, avvertendo delle pene di cui all'art. 327 in caso di falsa o omessa dichiarazione.</p> <p>L'inventario è redatto in doppio originale e sottoscritto da tutti gli intervenuti; uno degli originali deve essere depositato nel fascicolo telematico della procedura. È opportuno depositare una dichiarazione di assenza di beni (inventario negativo).</p> <p>L'art. 196 :</p> <p>“In deroga a quanto previsto dagli articoli 151, comma 2, e 210, il giudice delegato, su istanza della parte interessata, può, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, se già costituito, disporre che non siano inclusi nell'inventario o siano restituiti agli aventi diritto i beni mobili sui quali terzi vantano diritti reali o personali chiaramente e immediatamente riconoscibili.”</p> <p>La norma consente un accertamento preventivo al fine di evitare l'acquisizione di beni da sottoporre a procedura di rivendica, a seguito di istanza predisposta dal creditore.</p> <p>La norma, come la precedente, prevede che siano inventariati anche i</p>

Il manuale del Curatore

L.F.		C.C.I.I.	
	<p>gli intervenuti; uno degli originali deve essere immediatamente depositato in cancelleria. Normalmente questo compito è assunto dal cancelliere.</p> <p>L'inventario deve essere redatto anche se negativo, perché il fallito deve dichiarare che non vi sono beni.</p>		<p>beni di proprietà del debitore dei quali il terzo detentore ha diritto di rimanere nel godimento in virtù di un titolo opponibile alla procedura.</p> <p>L'art. 197 prevede la presa in consegna dei beni, delle scritture contabili e documenti man mano che viene eretto l'inventario (sostanzialmente invariato al precedente), viene fatta però l'eccezione dei beni di cui all'art. 196 ultimo comma, che rimangono nella disponibilità di chi dispone del titolo.</p> <p>Il secondo comma del medesimo art. 197 prevede la notifica dell'estratto della sentenza di apertura della L.G. agli uffici competenti, per la trascrizione nei registri pubblici competenti, mobiliare e immobiliare.</p>
14	AUTOMEZZI.	14	AUTOMEZZI.
	<p>Farsi consegnare i documenti degli automezzi e assicurarsi che non circolino. E' opportuno effettuare una ricerca, con il codice fiscale del fallito, presso l'Ufficio provinciale del P.R.A. per accertarsi che tutti gli automezzi siano stati regolarmente consegnati o quantomeno indicati ed evitare possibili responsabilità in capo al curatore.</p>		<p>Invariato l'onere di prendere in consegna gli automezzi, di qualsiasi natura ed eseguire gli opportuni accertamenti presso il P.R.A. Opportuno richiedere visura delle movimentazioni storiche e visura delle proprietà alla data di apertura della L.G.</p> <p>Si suggerisce l'opportunità di trascrivere la sentenza di apertura della L.G., solo sugli automezzi presi in custodia dal curatore, valutando l'opportunità di effettuare la trascrizione su quelli che, pur risultando di proprietà, non siano stati messi nella custodia del curatore, tanto più se di modico valore. In tal caso è opportuno informare il G.D. con apposita istanza.</p> <p>Gli automezzi possono essere ceduti anche senza cancellare la trascrizione della L.G., questo passo appare però opportuno, per una libera cessione successiva.</p> <p>Le cancellazioni hanno un costo, ne va tenuto conto all'atto della vendita e nell'eventuale bando d'asta, al fine di informare l'acquirente.</p>
15	CONSERVAZIONE BENI DEL FALLIMENTO E MATERIALI TOSSICI E/O PERICOLOSI.	15	CONSERVAZIONE BENI DEL DEBITORE E MATERIALI TOSSICI E/O PERICOLOSI.

Il manuale del Curatore

L.F.	C.C.I.I.
<p>Il curatore deve adottare tutti gli accorgimenti necessari per la conservazione dei beni in relazione alla loro eventuale deperibilità, al rischio di furto, al rischio d'incendio, al rischio ambientale e di eventuali altri pericoli. Nel caso in cui si accertino delle situazioni di rischio, è fondamentale provvedere di conseguenza, ad esempio, richiedendo un intervento di vigilanza, ecc. e, se del caso, provvedere a idonea copertura assicurativa previa autorizzazione del G.D. o del Comitato dei Creditori, se nominato. Particolare attenzione e accortezza si consiglia in caso di rinvenimento di materiali e rifiuti pericolosi (amianto, prodotti chimici ecc.).</p> <p>A tale riguardo, sono da tener presenti le responsabilità penali previste dall'art. 674 c.p. che è applicabile non solo in caso di esercizio diretto di attività industriale, ma anche per lo "stato di negligente abbandono" in cui si può incorrere in caso di inerzia. A tal proposito, la sentenza della Corte Costituzionale del 12.06.2008 depositata in data 01.10.2008 - sez. III penale ha affermato che "quando l'impresa sia dichiarata fallita... la responsabilità del suo titolare si trasferisce sul curatore fallimentare che da una parte è pubblico ufficiale e dall'altra ha il compito di amministrare il patrimonio dell'impresa in sostituzione del suo titolare ex artt. 30 e 31 L.F."</p> <p>Altra sentenza della C.C. a sezioni unite, la n. 29951 del 24.05.2004, afferma che ai sensi dell'art. 240 c.p. la curatela non è, ai fini delle citate fattispecie, "terzo estraneo al reato".</p>	<p>La sentenza del Consiglio di Stato in adunanza plenaria n. 3 del 26 gennaio 2021 chiarisce che l'onere di ripristino e smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 192 del d.lgs. n. 152-2006 ricade sulla curatela, e i relativi costi gravano sulla massa. Questo avviene perché il curatore, attraverso l'inventariazione dei beni dell'impresa, acquisisce la detenzione dell'immobile su cui si trovano i rifiuti nocivi e diventa il soggetto passivo dell'ordine di rimozione.</p> <p>Nel caso in cui il bene immobile presso il quale sono presenti rifiuti speciali da smaltire, fosse in locazione o il bene avesse un valore inferiore al costo previsto per lo smaltimento dei rifiuti, è facoltà del curatore rinunciare all'acquisizione del bene ex art. 213 co. 2 CCII. In tal caso il bene torna nella disponibilità del debitore, che ne deve essere informato.</p> <p>Prevedendo la conseguente inerzia da parte del debitore, è opportuno segnalare la questione non solo agli organi di procedura ma anche al Comune e agli enti preposti.</p> <p>Appare pertanto opportuno che il curatore si attivi per porre in essere tutti gli atteggiamenti necessari e opportuni ad evitare ulteriori danni, ma sempre tutelando al massimo i creditori.</p> <p>N.B.:</p> <p>Il curatore è gestore del patrimonio della L.G. e ne è responsabile, in caso di urgenza deve intervenire, per non incorrere egli stesso in responsabilità per aver omesso un adempimento, in tal caso ove non sia ottenuto il preventivo parere di Comitato dei creditori o del G.D. deve procedere chiedendo la ratifica del proprio operato, motivando le decisioni prese.</p>
<p>16 COMUNICAZIONE SENTENZA DI FALLIMENTO. (ART. 92)</p>	<p>16 COMUNICAZIONE SENTENZA DI APERTURA DELLA L.G. (ART. 200)</p>
<p>Il curatore, dopo aver esaminato le scritture contabili ed altre fonti informative e aver predisposto gli elenchi di cui al comma 1 dell'art. 89</p>	<p>Il curatore comunica senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione e delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari</p>

Il manuale del Curatore

L.F.	C.C.I.I.
<p>L.F. da depositarsi in cancelleria, deve comunicare a tutti i creditori e a tutti i titolari di diritti reali o personali sui beni mobili ed immobili di proprietà o in possesso del fallito, la possibilità di partecipare allo stato passivo, la data fissata per l'esame dello stesso e quella entro cui presentare le domande, oltre ad ogni altra informazione che possa essere utile al fine di agevolare la presentazione della domanda. Inoltre, con la stessa comunicazione (da spedire a mezzo posta elettronica certificata, lettera raccomandata o telefax), il curatore può chiedere ai creditori la disponibilità ad essere nominati nel Comitato.</p> <p>(Si rinvia al capitolo sulla formazione dello Stato Passivo per maggiori dettagli).</p>	<p>di diritti reali o personali su mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore.</p> <p>La comunicazione avviene a mezzo PEC, come risultante dal registro delle imprese o dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata e, ove mancante, a mezzo raccomandata alla sede, alla residenza e al domicilio del destinatario.</p> <p>Il cd Correttivo ter ha modificato l'art.10 comma 2, eliminando l'obbligo per il curatore di attivare un domicilio digitale per i soggetti non tenuti ad avere una PEC.</p> <p>La comunicazione deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - informativa sulla possibilità di partecipare al concorso trasmettendo domanda ex art. 201, anche senza l'assistenza di un difensore; - la data, l'ora e luogo per l'esame dello stato passivo e il termine di presentazione della richiesta; - ogni informazione utile per la presentazione della domanda; - l'avvertimento ai soggetti che hanno l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale che non hanno provveduto, che le comunicazioni avverranno con deposito nel fascicolo informatico; - l'indicazione che è onere del creditore comunicare eventuali variazioni di PEC al curatore, ex art. 201 co. 3 lett. e). <p>È possibile inserire anche le credenziali per l'accesso alla piattaforma Fallco, univoche per ciascun creditore.</p> <p>Si ritiene utile fornire informativa sulle tempistiche di presentazione e ammissione delle domande tardive ex art. 208 co. 2 e 3.</p> <p>(Si rinvia al capitolo H sulla formazione dello Stato Passivo per maggiori dettagli).</p>
<p>17 COMITATO DEI CREDITORI. (ART. 40)</p>	<p>17 COMITATO DEI CREDITORI. (ART. 138/139/140/141)</p>

Il manuale del Curatore

L.F.		C.C.I.I.	
	<p>Il curatore presenta istanza al G.D. per la nomina del Comitato dei Creditori, allegando l'elenco dei creditori e precisando quali di essi hanno dato la disponibilità all'assunzione dell'incarico. Può segnalare 3 nominativi.</p> <p>Il Comitato dei Creditori, immediatamente dopo la nomina, viene convocato per l'accettazione della carica e la designazione del relativo presidente entro 10 giorni dalla nomina medesima.</p> <p>Se non si forma il Comitato dei Creditori perché nessuno dei creditori ha dato la propria disponibilità oppure se quelli nominati non accettano, o per altri motivi, provvede il G.D. ai sensi dell'art. 41, 4° comma L.F., sostituendo di fatto il Comitato.</p> <p>N.B. Si ritiene accettabile, al fine di snellire il funzionamento del Comitato e a seconda dell'importanza del caso, effettuare le comunicazioni, le richieste di pareri e/o autorizzazioni, con mezzi di consultazione a distanza quali telefax o e-mail, predisponendo anche un modulo per la risposta.</p> <p>I componenti, dopo aver ricevuto la richiesta, comunicano il proprio parere al Presidente del Comitato il quale, in base a quanto ricevuto, autorizza o meno quanto richiesto/proposto dal curatore.</p>		<p>Il curatore presenta istanza al G.D. per la nomina del Comitato dei Creditori, allegando l'elenco dei creditori e precisando quali di essi hanno dato la disponibilità all'assunzione dell'incarico. Può segnalare i nominativi.</p> <p>La norma prevede la nomina entro 30 giorni dalla sentenza di liquidazione giudiziale, ma di norma è necessario attendere la formazione dello stato passivo.</p> <p>Il Comitato, entro 10 giorni dalla nomina, su convocazione del curatore, nomina a maggioranza il proprio presidente.</p> <p>Il Comitato si considera costituito con l'accettazione della nomina comunicata al curatore, che ne informa il G.D. (art. 138 co. 5).</p> <p>Il Comitato delibera a maggioranza dei votanti nel termine di 15 giorni dalla richiesta pervenuta al presidente da parte del curatore. Il voto può essere espresso in riunioni collegiali o mediante consultazioni telematiche, purché sia possibile conservare la prova della manifestazione di voto.</p> <p>N.B. Si parla di deliberazioni, a maggioranza dei votanti, per tale ragione non appare sufficiente raccogliere i singoli voti dei componenti del Comitato, è necessario che il presidente esprima l'esito della votazione. I dissensi vanno motivati.</p> <p>In caso di inerzia del Comitato o nell'impossibilità di nominarlo, nonché in caso di urgenza, provvede il G.D. ai sensi dell'art. 140 co. 4.</p> <p>Solamente per i pareri non vincolanti (novità prevista dal cd Correttivo ter), in caso di mancata espressione da parte del comitato entro 15 giorni, il parere viene considerato favorevole (silenzio assenso, art. 140, co.3).</p>
18	BENI IMMOBILI - TRASCRIZIONE SENTENZA. (ART. 88)	18	BENI IMMOBILI - TRASCRIZIONE SENTENZA. (ART. 197)
	In presenza di beni immobili, è necessario che la sentenza venga trascritta alla Conservatoria competente, avvalendosi di un coadiutore		In presenza di beni immobili, è necessario che la sentenza venga trascritta alla Conservatoria competente, solitamente avvalendosi di un

Il manuale del Curatore

L.F.		C.C.I.I.	
	esperto incaricato dal curatore previa autorizzazione del comitato dei creditori o dal G.D., allegando una copia autentica, ai sensi dell'art. 88, 2° c. L.F.		coadiutore esperto incaricato dal curatore previa autorizzazione del comitato dei creditori o del G.D., allegando una copia autentica. La copia autentica si ottiene con apposita funzione di Fallco.
19	BENI MOBILI - TRASCRIZIONE SENTENZA. (ART. 88)	19	BENI MOBILI - TRASCRIZIONE SENTENZA. (ART. 197)
	In presenza di beni mobili iscritti in pubblici registri, provvedere alla trascrizione della sentenza di fallimento mediante notifica della stessa, in copia autentica, all'Ente competente. La notifica effettuata tramite la cancelleria fallimenti, con autorizzazione del G.D. e materialmente eseguita dal curatore, consente di evitare le spese di trascrizione.		In presenza di beni mobili iscritti in pubblici registri, provvedere alla trascrizione della sentenza di L.G. mediante notifica della stessa, in copia autentica, all'Ente competente. La copia autentica si ottiene con apposita funzione di Fallco. La notifica effettuata tramite PEC, si veda anche la voce "Automezzi".
20	GIORNALE DEL FALLIMENTO. (ART. 38)	20	REGISTRO INFORMATICO (GIORNALE). (ART. 136)
	Il Giornale del Fallimento verrà fatto vidimare, previa numerazione delle pagine, da almeno un componente del comitato dei creditori o, in mancanza, dal G.D.		Il curatore deve tenere un Registro informatico, consultabile telematicamente dal G.D. e dai componenti del Comitato dei creditori, dove vanno annotate giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione, con una sintetica descrizione dell'attività svolta. È prevista un'apposita funzione su Fallco per la compilazione, in cui è possibile registrare: <ul style="list-style-type: none"> - le attività del professionista nel "Registro attività" (operazioni di cui è opportuno lasciare traccia, come comunicazioni, presentazioni di istanze, o anche incontri/telefonate con l'avvocato della società, telefonate al legale rappresentate, mail al consulente fiscale ecc.); - le registrazioni contabili in "Registrazioni contabili" (entrate e uscite). Mensilmente, il curatore firma digitalmente il registro e vi appone la marca temporale.

Il manuale del Curatore

L.F.		C.C.I.I.	
21	ESERCIZIO PROVVISORIO DELL'IMPRESA. (ART. 104)	21	ESERCIZIO PROVVISORIO DELL'IMPRESA. (ART. 211)
	<p>Il curatore valuta l'opportunità della continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami (art. 104, 2° comma, L.F.), o dell'affitto dell'azienda o di rami della stessa (art. 104 bis L.F.). Tale possibilità è soggetta all'autorizzazione del G.D. e richiede il preventivo parere favorevole del Comitato dei Creditori.</p>		<p>L'apertura della L.G. non determina la cessazione dell'attività d'impresa se ricorrono le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se il Tribunale con la sentenza di apertura autorizza il curatore a proseguire l'esercizio dell'impresa, anche di specifici rami, purché la prosecuzione non arrechi pregiudizio ai creditori; - se su proposta del curatore, il G.D., previo parere del comitato creditori, autorizza l'esercizio dell'impresa anche limitatamente a specifici rami, fissandone la durata. <p>Si richiama l'attenzione degli adempimenti a carico del curatore indicati nel medesimo art. 211:</p> <ul style="list-style-type: none"> - convocazione trimestrale del comitato dei creditori, per essere informato sull'andamento della gestione e pronunciarsi sulla prosecuzione; - ogni semestre o alla conclusione dell'esercizio, predisposizione di un rendiconto dell'attività; - informativa, senza indugio al G.D. e al comitato dei creditori, di circostanze sopravvenute che influiscono sulla prosecuzione dell'esercizio. <p>Al co. 8 viene regolamentata la prosecuzione dei contratti pendenti. Particolare attenzione va prestata agli aspetti fiscali; l'esercizio provvisorio impone la presentazione della dichiarazione IRAP.</p>
E	EFFETTI DEL FALLIMENTO SUI RAPPORTI GIURIDICI PREESISTENTI (ART. 72)	E	EFFETTI DELLA L.G. SUI RAPPORTI GIURIDICI PREESISTENTI (ART. 171)
1	CONTRATTI PENDENTI. (ARTT. 72 E SEGG.)	1	CONTRATTI PENDENTI. (ARTT. 171 E SEGG.)
	<p>Verificare la situazione dei contratti pendenti alla data del fallimento ai fini delle conseguenti determinazioni: prestare particolare attenzione alle</p>		<p>Considerata la riformulazione di diversi articoli e la nuova regolamentazione di alcune fattispecie, precedentemente non</p>

Il manuale del Curatore

L.F.	C.C.I.I.
<p>ipotesi più ricorrenti: contratti preliminari di compravendita immobiliare, anche relativi ad immobili da costruire, contratti di locazione finanziaria, contratti di locazione di immobili, contratto di affitto di azienda o di rami di essa, contratti di appalto, contratti di assicurazione. (l'argomento viene trattato al successivo punto E.).</p>	<p>regolamentate, si richiamano gli articoli con la loro intestazione, al fine di favorire l'individuazione dei singoli casi – <u>gli articoli che presentano la sottolineatura non esistevano nella precedente l.f.:</u></p> <p> Art. 172 – Rapporti pendenti Art. 173 – Contratti preliminari Art. 174 – Contratti relativi a immobili da costruire <u>Art. 175 – Contratto di carattere personale</u> Art. 176 – Effetti sui finanziamenti destinati ad uno specifico affare Art. 177 – Locazione finanziaria Art. 178 – Vendita con riserva di proprietà Art. 179 – Contratti ad esecuzione continuativa o periodica Art. 180 – Restituzione di cose non pagate Art. 181 – Contratti di borsa a termine Art. 182 – Associazione in partecipazione Art. 183 – Conto corrente, mandato, commissione Art. 184 – Contratto di affitto di azienda Art. 185 – Contratto di locazione di immobili Art. 186 – Contratto di appalto Art. 187 – Contratto di assicurazione Art. 188 – Contratto di edizione <u>Art. 189 – Rapporti di lavoro subordinato</u> Art. 190 – Trattamento NASPI Art. 191 – Effetti del trasferimento di azienda sui rapporti di lavoro. Particolare attenzione va data all'art. 177 che fornisce maggiori indicazioni in merito alla restituzione dei beni in locazione finanziaria e in merito ai rapporti economici con la società concedente. </p>
<p>2 RELAZIONE EX ART. 33 L.F.</p>	<p>2 RELAZIONE EX ART. 130 co. 1, 4 e 9</p>
<p>Entro 60 giorni dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento, il</p>	<p>Entro 30 giorni dall'apertura della LG, il curatore presenta un'informativa</p>

Il manuale del Curatore

L.F.	C.C.I.I.
<p>curatore presenta la relazione al G.D. e al P.M. allegando il verbale di audizione del fallito, una visura camerale aggiornata e tutta la documentazione ritenuta utile ai fini di una corretta e completa informativa (vedere lo schema allegato proposto dal C.N.D.C.E.C. e la circolare della Procura della Repubblica di Vicenza sui rapporti tra Curatore Fallimentare e la stessa).</p>	<p>sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero dell'organo amministrativo e degli organi sociali. Con tale relazione deve evidenziare, al pubblico ministero, gli inadempimenti di cui al co. 2.</p> <p>Entro 60 giorni successivi al deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, il curatore deve redigere la propria relazione particolareggiata in ordine al tempo e alle cause dell'insorgere della crisi e del manifestarsi dell'insolvenza del debitore, sulla diligenza spiegata dal debitore nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del debitore o di altri. A tale relazione va inoltre allegato il bilancio dell'ultimo esercizio.</p> <p>È opportuno depositare una versione secretata, consultabile dai terzi con apposita istanza.</p> <p>Entro 4 mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo e successivamente ogni 6 mesi, il curatore presenta al GD un rapporto riepilogativo delle attività svolte e delle informazioni raccolte, accompagnato dal conto della sua gestione, degli estratti conto bancari e postali relativi agli stessi periodi. Copia del rapporto va trasmesso al comitato dei creditori che nei 15 giorni successivi formula eventuali osservazioni. Decorso tale termine il rapporto, entro i 15 giorni successivi, va trasmesso a tutti i creditori, al <u>debitore</u> e tutti i soggetti titolari di diritti sui beni.</p> <p>Non va più effettuata la pubblicazione in CCIAA.</p>
<p>F GIUDIZI IN CORSO ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO</p>	<p>F GIUDIZI IN CORSO ALLA DICHIARAZIONE DI LIQUIDAZIONE</p>

Il manuale del Curatore

L.F.		C.C.I.I.	
			GIUDIZIALE
1	GIUDIZIO ORDINARIO E GIUDIZIO TRIBUTARIO. (ART. 43)	1	GIUDIZIO ORDINARIO E GIUDIZIO TRIBUTARIO. (ART. 143)
	<p>L'apertura del fallimento comporta l'interruzione del processo.</p> <p>Per le cause giudiziarie di cui si ha cognizione è opportuno che il Curatore comunichi al legale l'avvenuto fallimento in modo da far dichiarare alla successiva udienza l'interruzione del procedimento. La curatela ha un termine di tre mesi dalla data di dichiarazione dell'interruzione del processo civile per procedere alla sua eventuale riassunzione secondo la novella della Legge 18 giugno 2009 n. 69, con decorrenza 4 luglio 2009. Trascorso tale termine la causa deve ricominciare dall'inizio.</p> <p>La dichiarazione di fallimento non interrompe in automatico il contenzioso tributario pendente alla data della sentenza ma il curatore subentra nel giudizio. Il curatore può far dichiarare in udienza l'avvenuto fallimento della parte e da tale data decorrono i termini per la riassunzione del contenzioso in capo al fallimento. Nel diritto tributario il termine per la riassunzione è di sei mesi dalla sospensione, poiché non risulta applicabile la riduzione dei termini prevista per il procedimento civile.</p> <p>Per gli accertamenti successivi, che dovranno essere notificati al curatore e al fallito, la procedura potrà impugnare l'atto impositivo nei termini di legge. In questo caso è necessaria l'autorizzazione del Giudice Delegato e la nomina di un professionista abilitato per l'assistenza tecnica come previsto dall'art. 12 del D.lgs. 31/12/1992 n. 546. Il curatore infatti non può stare in proprio in giudizio.</p> <p>Se un avviso di accertamento o una cartella esattoriale vengono notificati solo al curatore e non al fallito o al rappresentante legale in caso di società, è opportuno inviare a costui copia del provvedimento onde</p>	<p>L'apertura della liquidazione giudiziale comporta l'interruzione del processo.</p> <p>Per le cause giudiziarie di cui si ha cognizione è opportuno che il Curatore comunichi al legale l'avvenuta apertura della procedura in modo da far dichiarare alla successiva udienza l'interruzione del procedimento. La curatela ha un termine di tre mesi dalla data di dichiarazione dell'interruzione del processo civile per procedere alla sua eventuale riassunzione secondo l'art. 305 c.p.c. Trascorso tale termine la causa deve ricominciare dall'inizio.</p> <p>La dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale non interrompe in automatico il contenzioso tributario pendente alla data della sentenza ma il curatore subentra nel giudizio. Il curatore può far dichiarare in udienza l'avvenuta apertura della liquidazione giudiziale della parte e da tale data decorrono i termini per la riassunzione del contenzioso in capo alla procedura. Nel diritto tributario il termine per la riassunzione è di sei mesi dalla sospensione, poiché non risulta applicabile la riduzione dei termini prevista per il procedimento civile.</p> <p>Per gli accertamenti successivi, che dovranno essere notificati al curatore e al soggetto sottoposto alla procedura, la procedura potrà impugnare l'atto impositivo nei termini di legge. In questo caso è necessaria l'autorizzazione del Giudice Delegato e la nomina di un professionista abilitato per l'assistenza tecnica come previsto dall'art. 12 del D.lgs. 31/12/1992 n. 546. La dottrina prevalente ritiene infatti che il curatore non possa stare in giudizio in proprio.</p> <p>Se un avviso di accertamento o una cartella esattoriale vengono notificati solo al curatore e non al debitore o al rappresentante legale in caso di</p>	

Il manuale del Curatore

L.F.		C.C.I.I.	
	consentirgli la difesa contro la pretesa tributaria per interessi propri.		società, è opportuno inviare a costui copia del provvedimento onde consentirgli la difesa contro la pretesa tributaria per interessi propri.
G	SPESE DI GIUSTIZIA	G	SPESE DI GIUSTIZIA
1	CONTRIBUTO UNIFICATO PER SPESE DI GIUSTIZIA.	1	CONTRIBUTO UNIFICATO PER SPESE DI GIUSTIZIA.
	<p>Il curatore provvede al pagamento delle spese di giustizia (Contributo Unificato - C.U.F. ex Campione Civile).</p> <p>Il pagamento deve avvenire con modello F23 presso qualsiasi banca, non appena vi sia la liquidità disponibile. Dopo aver effettuato il pagamento, la ricevuta va depositata in cancelleria.</p>		<p>Il curatore provvede al pagamento delle spese di giustizia (Contributo Unificato - C.U.F. ex Campione Civile).</p> <p>Non appena vi sia la liquidità disponibile, il curatore ne dà notizia alla cancelleria (depositando istanza-informativa), che comunica l'importo dovuto.</p> <p>Il pagamento deve avvenire con modello F23 presso qualsiasi banca. Dopo aver effettuato il pagamento, la ricevuta va depositata in cancelleria.</p>
H	ADEMPIMENTI NELL'ACCERTAMENTO DEL PASSIVO	H	ADEMPIMENTI NELL'ACCERTAMENTO DEL PASSIVO
1	ELENCO DEI CREDITORI E DEI TITOLARI DI DIRITTI REALI MOBILIARI (ART. 89).	1	ELENCO DEI CREDITORI E DEI TITOLARI DI DIRITTI REALI MOBILIARI (art. 198).
	A norma del comma 1 dell'art. 89, sulla base della contabilità, delle notizie e degli altri documenti raccolti, il curatore deve compilare e depositare in Cancelleria l'elenco dei creditori con l'indicazione degli importi e delle prelazioni nonché l'elenco di coloro che vantano diritti mobiliari e immobiliari su cose in possesso o nella disponibilità del fallito con indicazione dei relativi titoli.		A norma del comma 1 dell'art. 198 , sulla base della contabilità, delle notizie e degli altri documenti raccolti, il curatore deve compilare e depositare in Cancelleria l'elenco dei creditori con l'indicazione degli importi e delle prelazioni nonché l'elenco di coloro che vantano diritti mobiliari e immobiliari su cose in possesso o nella disponibilità del debitore con indicazione dei relativi titoli.

Il manuale del Curatore

L.F.		C.C.I.I.	
	<p>Di fatto l'elenco in discussione che viene richiesto dalla Cancelleria dei fallimenti è il cronologico previsto dall'art. 95 L.F. vecchia versione, da depositarsi contestualmente al progetto di stato passivo.</p> <p>Il curatore deve redigere il bilancio dell'ultimo esercizio, se non è stato presentato dal fallito nel termine stabilito, apportando le necessarie rettifiche e aggiunte.</p>		<p>Di fatto l'elenco in discussione che viene richiesto dalla Cancelleria è il cronologico previsto dall'art. 203 co. 1 ex 95 L.F., da depositarsi telematicamente e contestualmente al progetto di stato passivo.</p> <p>Il co. 2 dell'art.198 prevede che il curatore possa apportare le modifiche ritenute necessarie al bilancio presentato dal debitore (che lo deve presentare entro 30 giorni). In mancanza, fino all'entrata in vigore del cd Correttivo ter (27.09.2024), alla redazione doveva provvedere il curatore.</p> <p>In pratica, novità introdotta dal cd Correttivo ter, il curatore non è più obbligato a redigere il bilancio dell'esercizio precedente.</p> <p>Il curatore dovrà predisporre il rendiconto di gestione dal 01.01 alla data di apertura della procedura.</p> <p>Bilancio e rendiconto vanno allegati alla relazione particolareggiata ex art. 130 co. 4.</p>
2	COMUNICAZIONE DEL FALLIMENTO AI CREDITORI (ART. 92).	2	COMUNICAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE AI CREDITORI (art. 200).
	<p>Senza indugio, a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica certificata, il curatore deve comunicare ai creditori ed ai titolari di diritti reali o personali sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito risultanti tali dalle scritture contabili o comunque risultanti da altre informazioni, la data fissata per l'esame dello stato passivo, nonché il termine e le modalità per presentare le domande di ammissione.</p> <p>L'avviso ha una funzione esclusivamente informativa e pertanto in questa sede il curatore non è tenuto a verificare la fondatezza dei crediti.</p> <p>L'avviso deve rispecchiare quanto disposto dall'art. 92 L.F. come obbligo di comunicazione, e dall'art. 93 L.F. come promemoria per i creditori sui</p>		<p>Senza indugio, a mezzo posta elettronica certificata e, eventualmente, a mezzo raccomandata, il curatore deve comunicare ai creditori ed ai titolari di diritti reali o personali sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore risultanti tali dalle scritture contabili o comunque risultanti da altre informazioni, la data fissata per l'esame dello stato passivo, nonché il termine e le modalità per presentare le domande di ammissione.</p> <p>L'avviso ha una funzione esclusivamente informativa e pertanto in questa sede il curatore non è tenuto a verificare la fondatezza dei crediti.</p> <p>L'avviso deve rispecchiare quanto disposto dall'art. 200 CCII come</p>

Il manuale del Curatore

L.F.	C.C.I.I.
<p>requisiti da osservare nella redazione della domanda di ammissione.</p> <p>Si riportano alcune indicazioni da fornire (anche con scheda allegata) ai creditori, indispensabili per l'esame della domanda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dipendenti: chiedere di specificare l'importo del T.F.R. e degli ultimi tre mesi di retribuzione; 2) artigiani: chiedere di allegare certificato di iscrizione all'Albo Imprese Artigiane, modello Unico (completo anche dello studio di settore) e bilancio riferito al periodo in cui è sorto il credito per cui si richiede l'ammissione, copia registro beni ammortizzabili, copia del libro matricola o del libro unico del lavoro o altra documentazione da cui siano desumibili numero e qualifiche degli addetti; 3) professionisti: chiedere nota pro-forma o fattura delle prestazioni rese con dettaglio cronologico ai fini del riconoscimento del privilegio per il biennio antecedente la fine del rapporto ed eventuale liquidazione delle competenze da parte dell'ordine di appartenenza in ipotesi di crediti significativi o di contestazioni; 4) istituti bancari: chiedere lettera contratto relativa ai vari rapporti dai quali derivano i crediti di cui si chiede l'ammissione, copia degli estratti conto completi di scalare e calcolo analitico degli interessi e delle competenze a partire dall'inizio dei rapporti (è una buona occasione per ottenere gli estratti conto, eventualmente a pagamento come disposto dall'art. 119 comma 4 del D.Lgs. 1 settembre 1993), la documentazione relativa agli affidamenti concessi in cui siano precisati limiti e modalità di utilizzo, la documentazione relativa alle eventuali garanzie prestate da terzi; 5) interessi: chiedere che vengano precisati nel loro ammontare con l'indicazione del tasso (legale o convenzionale) e della natura (moratori, compensativi o corrispettivi), tenendo presente che il riconoscimento degli interessi ultralegali, se non stabilito per legge, è subordinato alla documentazione della valida pattuizione che va 	<p>obbligo di comunicazione, e dall'art. 201 CCII come promemoria per i creditori sui requisiti da osservare nella redazione della domanda di ammissione.</p> <p>Si riportano alcune indicazioni da fornire (anche con scheda allegata) ai creditori, indispensabili per l'esame della domanda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dipendenti: chiedere di indicare separatamente l'importo del T.F.R. e degli ultimi tre mesi di retribuzione (si ricorda che ai dipendenti spetta la retribuzione al netto dei contributi previdenziali e al lordo delle ritenute fiscali di legge; queste ultime saranno trattenute e versate dal curatore all'erario all'atto del pagamento in fase di riparto, mentre per i contributi previdenziali l'insinuazione spetta all'INPS); 2) artigiani: chiedere di allegare certificato di iscrizione all'Albo Imprese Artigiane, modello dichiarativo (completo anche degli ISA) e bilancio riferito al periodo in cui è sorto il credito per cui si richiede l'ammissione, copia registro beni ammortizzabili, libro unico del lavoro o altra documentazione da cui siano desumibili numero e qualifiche degli addetti; 3) professionisti: chiedere nota pro-forma o fattura delle prestazioni rese con dettaglio cronologico ai fini del riconoscimento del privilegio per il biennio antecedente la fine del rapporto ed eventuale mandato professionale con preventivo concordato delle competenze maturate; 4) istituti bancari: chiedere lettera contratto relativa ai vari rapporti dai quali derivano i crediti di cui si chiede l'ammissione, copia degli estratti conto completi di scalare e calcolo analitico degli interessi e delle competenze a partire dall'inizio dei rapporti (è una buona occasione per ottenere gli estratti conto); la documentazione relativa agli affidamenti concessi in cui siano precisati limiti e modalità di utilizzo; la documentazione relativa alle eventuali garanzie prestate da terzi; 5) interessi: chiedere che vengano precisati nel loro ammontare, con allegazione del relativo conteggio, indicazione del tasso (legale o

Il manuale del Curatore

L.F.	C.C.I.I.
<p>riconosciuta solo con il requisito della certezza della data;</p> <p>6) a tutti i creditori: richiedere il prospetto dei calcoli analitici effettuati per la determinazione del capitale e degli interessi richiesti;</p> <p>7) a tutti i creditori: richiedere l'indicazione del codice fiscale del creditore persona fisica o persona giuridica, in quanto indispensabile per l'inserimento nel sistema informativo della Cancelleria;</p> <p>8) a tutti i creditori: segnalare che la domanda di ammissione al passivo dovrà obbligatoriamente avere come primo foglio una "copertina" con codice a barre da stampare connettendosi al portale fallimenti del Tribunale di Vicenza, previa registrazione del creditore, ed allegare la comunicazione del codice da utilizzare per la registrazione.</p> <p>Inviare l'avviso anche ai vari soggetti ed uffici potenzialmente interessati (Agenzia delle Entrate competente, INPS, INAIL, Enasarco, CCIAA, Concessionario della Riscossione, Società di gestione telefono, elettricità, gas e acquedotto, Comune - ufficio tributi, Studi professionali o Associazioni incaricati degli adempimenti contabili/fiscali/paghe, ecc.).</p> <p>La comunicazione può essere effettuata presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore.</p> <p>In considerazione dei tempi ristretti previsti per gli adempimenti, compreso il lavoro propedeutico alla formazione dello stato passivo, in cui il curatore deve operare nella prima fase della procedura, è opportuno invitare i creditori alla completezza e alla precisione dei documenti e dei dati prodotti, attenendosi alle indicazioni fornite dal curatore nella propria comunicazione, allo scopo di ridurre al minimo tutte le incombenze che la legge non attribuisce al curatore e che di fatto ostacolano gli interessi generali della massa.</p> <p>Si segnala che gli interessi previsti dal D.Lgs. 231/02 (interessi moratori</p>	<p>convenzionale) e della natura (moratori, compensativi o corrispettivi), tenendo presente che il riconoscimento degli interessi ultralegali, se non stabilito per legge, è subordinato alla documentazione della valida pattuizione che va riconosciuta solo con il requisito della certezza della data;</p> <p>6) a tutti i creditori: richiedere il prospetto dei calcoli analitici effettuati per la determinazione del capitale e degli interessi richiesti;</p> <p>7) a tutti i creditori: richiedere l'indicazione del codice fiscale del creditore persona fisica o persona giuridica, in quanto indispensabile per l'inserimento nel sistema informativo della Cancelleria;</p> <p>Inviare l'avviso anche ai vari soggetti ed uffici potenzialmente interessati (Agenzia delle Entrate competente, INPS, INAIL, Enasarco, CCIAA, Agenzia delle Entrate Riscossione, Società di gestione telefono, elettricità, gas e acquedotto, Ufficio tributi dei Comuni in cui si trovano gli immobili, Regione per bolli auto non pagati, Studi professionali o Associazioni incaricati degli adempimenti contabili/fiscali/paghe, ecc.).</p> <p>Si segnala che gli interessi previsti dal D.Lgs. 231/02 (interessi moratori nelle transazioni commerciali) sono ora applicabili anche in caso di procedure concorsuali.</p> <p>Infine può essere opportuno segnalare nella comunicazione le previsioni di reato di cui all'art. 338 comma 1 CCII in caso di domanda di ammissione al passivo per un credito fraudolentemente simulato: il fatto, costituendo ipotesi di reato, va segnalato al G.D. e al P.M.</p>

Il manuale del Curatore

L.F.		C.C.I.I.	
	<p>nelle transazioni commerciali) non sono applicabili ai debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore (lett a), comma 2 dell'art. 1 del citato D.Lgs.): tuttavia la prassi del Tribunale fallimentare di Vicenza ne prevede l'ammissione nel caso in cui siano stati riconosciuti con sentenza o decreto ingiuntivo passati in giudicato.</p> <p>Infine può essere opportuno segnalare nella comunicazione le previsioni di reato di cui all'art. 232 comma 1 L.F. in caso di domanda di ammissione al passivo per un credito fraudolentemente simulato: il fatto, costituendo ipotesi di reato, va segnalato al G.D. e al P.M.</p>		
3	CHIUSURA FALLIMENTO PER PREVISIONE DI INSUFFICIENTE REALIZZO (ART. 102).	3	CHIUSURA DELLA L.G. PER PREVISIONE DI INSUFFICIENTE REALIZZO (ART. 209).
	<p>Prima della formazione dello stato passivo il curatore può valutare l'opportunità di procedere ai sensi dell'art. 102 L.F. (previsione di insufficiente realizzo): il ricorso a tale istituto dovrà peraltro essere attentamente ponderato, stanti le difficoltà di prevedere all'inizio della procedura le prospettive della liquidazione (fatto salvo il caso di certezza sulla totale assenza di attivo acquisibile). La relativa istanza, corredata da una relazione sulle prospettive della liquidazione, del parere del comitato dei creditori (se costituito) e sentito il fallito (risulterà da apposito verbale), deve essere depositata almeno 20 giorni prima dell'udienza di stato passivo.</p> <p>Da tener presente che tale possibilità, a norma del comma 2 del citato articolo, può essere in ogni caso valutata anche successivamente alla verifica dello stato passivo.</p> <p>Il provvedimento del tribunale che accoglie l'istanza del curatore deve essere comunicato ai creditori al fine di consentire loro di proporre</p>		<p>Prima della formazione dello stato passivo il curatore può valutare l'opportunità di avviare l'iter di chiusura per previsione di insufficiente realizzo: il ricorso a tale istituto dovrà peraltro essere attentamente ponderato, stanti le difficoltà di prevedere all'inizio della procedura le prospettive della liquidazione (fatto salvo il caso di certezza sulla totale assenza di attivo acquisibile). La relativa istanza, corredata da una relazione sulle prospettive della liquidazione, del parere del comitato dei creditori (se costituito) e sentito il debitore, deve essere depositata almeno 20 giorni prima dell'udienza di stato passivo.</p> <p>Da tener presente che tale possibilità, a norma del comma 2 del citato articolo, può essere in ogni caso valutata anche successivamente alla verifica dello stato passivo.</p> <p>Il provvedimento del G.D. che accoglie l'istanza del curatore deve essere comunicato ai creditori al fine di consentire loro di proporre eventuale</p>

Il manuale del Curatore

L.F.		C.C.I.I.	
	eventuale reclamo.		reclamo.
4	LA DOMANDA DI AMMISSIONE (ART. 93).	4	LA DOMANDA DI AMMISSIONE (ART. 201).
	<p>Deve essere proposta con ricorso da depositare presso la cancelleria almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo e non necessita di assistenza tecnica (per questo motivo non vengono ammesse al passivo le eventuali spese legali per l'assistenza nella presentazione della domanda).</p> <p>N.B. i termini a ritroso (tutti) vanno conteggiati anticipando la scadenza al giorno precedente se questa cade in giorno festivo (art. 155 c.p.c. e Cass. 03/19041 - 02/16343 - 02/7331)</p> <p>Nell'esame delle domande il curatore deve prestare attenzione alle cause di inammissibilità previste al comma 4 dell'art. 93 L.F. e verificare il contestuale deposito dei documenti dimostrativi del credito o del diritto.</p>		<p>Deve essere proposta con ricorso sottoscritto dal creditore, e da trasmettere all'indirizzo PEC della procedura, insieme ai documenti giustificativi del diritto fatto valere, almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. Non necessita di assistenza tecnica (per questo motivo non vengono ammesse al passivo le eventuali spese legali per l'assistenza nella presentazione della domanda). Se il ricorso è presentato tramite un legale, egli lo sottoscrive, ed indica il proprio indirizzo PEC quale domiciliatario del creditore.</p> <p>L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale.</p> <p>N.B. i termini a ritroso (tutti) vanno conteggiati anticipando la scadenza al giorno precedente se questa cade in giorno festivo (art. 155 c.p.c. e Cass. 03/19041 - 02/16343 - 02/7331). Si ricorda che i termini di deposito della domanda di insinuazione sono sottoposti a sospensione feriale dei termini, ai sensi del co. 10 dell'art. 201.</p> <p>Il ricorso deve contenere:</p> <ol style="list-style-type: none"> l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e la generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale; la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d'ipoteca o di pegno; la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che

Il manuale del Curatore

L.F.		C.C.I.I.	
			<p>costituiscono la ragione della domanda;</p> <p>d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;</p> <p>e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore;</p> <p>f) le coordinate bancarie dell'istante (nuovo comma e-bis). Il cd Correttivo ter ha eliminato la possibilità di richiedere di voler essere pagato con modalità diversa dall'accredito in conto corrente bancario, stabilita dal giudice delegato ai sensi dell'art. 230, co. 1.</p> <p>In caso di mancata indicazione dell'indirizzo PEC, tutte le comunicazioni sono eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico (art.10 co.3), novità del cd Correttivo ter. In precedenza era previsto il deposito in cancelleria.</p> <p>Con la domanda di restituzione o rivendica il terzo può chiedere la sospensione della liquidazione dei beni oggetto della domanda.</p> <p>Nell'esame delle domande il curatore deve prestare attenzione alle cause di inammissibilità previste al comma 4 dell'art. 201 CCII e verificare il contestuale deposito dei documenti dimostrativi del credito o del diritto.</p>
5	PROGETTO DI STATO PASSIVO (ART. 95).	5	PROGETTO DI STATO PASSIVO (ART. 203).
	Sulla base delle domande di ammissione il curatore predispone l'elenco dei creditori nonché l'elenco dei titolari di diritti sui beni mobili ed immobili di proprietà o in possesso del fallito: si tratta in realtà del progetto di stato		Sulla base delle domande di ammissione il curatore predispone l'elenco dei creditori nonché l'elenco dei titolari di diritti sui beni mobili ed immobili di proprietà o in possesso del debitore: si tratta in realtà del progetto di

Il manuale del Curatore

L.F.	C.C.I.I.
<p>passivo.</p> <p>L'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà di cui al comma 1 e il progetto di stato passivo di cui al comma 2 sono diverse locuzioni usate dal legislatore per definire lo stesso documento, e cioè il progetto di stato passivo: ambedue si basano sull'esame delle domande ex art. 93 L.F. e quello che viene disposto analiticamente come elenco al comma 1 diventa progetto di stato passivo al comma 2, nel quale vengono solo dettati i termini temporali di deposito.</p> <p>Il curatore rassegna per ciascuna domanda una propria motivata conclusione e può eventualmente eccepire:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) fatti estintivi del diritto fatto valere: soddisfatti, quali l'adempimento ex art. 1176 c.c. o l'avvenuta e completa restituzione del bene; non soddisfatti, quali le fattispecie ex artt. 1230 e seguenti c.c., ovvero la remissione, la compensazione, la novazione oggettiva, la confusione, l'impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore, la prescrizione del diritto ex artt. 2934 e seguenti c.c.; 2) fatti modificativi del diritto fatto valere: il parziale adempimento o la parziale restituzione del bene, la transazione ex art. 1965 c.c., la novazione soggettiva ex art. 1235 c.c.; 3) fatti impeditivi del diritto fatto valere: trattasi di fatti che vengono in essere contemporaneamente al fatto costitutivo del diritto (ad esempio nullità o annullamento del contratto); 4) l'inefficacia del titolo su cui si fonda il credito e/o la prelazione (ad esempio: eccezione di revocabilità dell'atto, con riferimento alle ipoteche c.d. "non consolidate", e "anche se è prescritta la relativa azione"; decreto ingiuntivo notificato successivamente ai termini previsti di 60 giorni dall'emissione e non opposto, nei termini, dal fallito prima della sentenza di fallimento). 	<p>stato passivo.</p> <p>L'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà di cui al comma 1 e il progetto di stato passivo di cui al comma 2 sono diverse locuzioni usate dal legislatore per definire lo stesso documento, e cioè il progetto di stato passivo: ambedue si basano sull'esame delle domande ex art. 201 e quello che viene disposto analiticamente come elenco al comma 1 diventa progetto di stato passivo al comma 2, nel quale vengono solo dettati i termini temporali di deposito.</p> <p>Il curatore rassegna per ciascuna domanda una propria motivata conclusione e può eventualmente eccepire:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) fatti estintivi del diritto fatto valere: soddisfatti, quali l'adempimento ex art. 1176 c.c. o l'avvenuta e completa restituzione del bene; non soddisfatti, quali le fattispecie ex artt. 1230 e seguenti c.c., ovvero la remissione, la compensazione, la novazione oggettiva, la confusione, l'impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore, la prescrizione del diritto ex artt. 2934 e seguenti c.c.; 2) fatti modificativi del diritto fatto valere: il parziale adempimento o la parziale restituzione del bene, la transazione ex art. 1965 c.c., la novazione soggettiva ex art. 1235 c.c.; 3) fatti impeditivi del diritto fatto valere: trattasi di fatti che vengono in essere contemporaneamente al fatto costitutivo del diritto (ad esempio nullità o annullamento del contratto); 4) l'inefficacia del titolo su cui si fonda il credito e/o la prelazione (ad esempio: eccezione di revocabilità dell'atto, con riferimento alle ipoteche c.d. "non consolidate", e "anche se è prescritta la relativa azione"; decreto ingiuntivo notificato successivamente ai termini previsti di 60 giorni dall'emissione e non opposto, nei termini, dal debitore prima della sentenza di L.G.).

Il manuale del Curatore

L.F.		C.C.I.I.	
	<p>Almeno 15 giorni prima dell'udienza per la verifica dello stato passivo il curatore deve depositare in cancelleria il progetto di stato passivo, unitamente a tutte le domande presentate, e comunicarlo contestualmente ai creditori e ai titolari dei diritti sui beni dell'impresa fallita: anche tale termine va conteggiato anticipando la scadenza al giorno precedente se questa cade in giorno festivo. I creditori, i titolari di diritti sui beni e il fallito possono esaminare il progetto e presentare osservazioni scritte e documenti integrativi fino a 5 giorni prima dell'udienza.</p> <p>Il Tribunale di Vicenza invita i curatori, in presenza di domande di ammissione al passivo che presentano aspetti di particolare complessità, a ricorrere all'assistenza di un legale. In questo caso il legale assume il ruolo di coadiutore e si ritiene necessaria, pertanto, l'autorizzazione del Comitato dei Creditori o, in caso di mancanza, del G.D.</p>		<p>Almeno 15 giorni prima dell'udienza per la verifica dello stato passivo il curatore deve depositare in SIECIC il progetto di stato passivo, unitamente a tutte le domande presentate, e trasmetterlo contestualmente ai creditori e ai titolari dei diritti sui beni del debitore all'indirizzo pec indicato nella domanda di ammissione al passivo: anche tale termine va conteggiato anticipando la scadenza al giorno precedente se questa cade in giorno festivo. E' consigliabile trasmettere la bozza di stato passivo anche al debitore. I creditori, i titolari di diritti sui beni e il debitore possono esaminare il progetto e presentare osservazioni scritte e documenti integrativi fino a 5 giorni prima dell'udienza, sempre con invio all'indirizzo pec indicato dal curatore.</p> <p>Il Tribunale di Vicenza invita i curatori, in presenza di domande di ammissione al passivo che presentano aspetti di particolare complessità, a ricorrere all'assistenza di un legale. In questo caso il legale assume il ruolo di coadiutore e si ritiene necessaria, pertanto, l'autorizzazione del Comitato dei Creditori o, in caso di mancanza, del G.D.</p> <p>Si rileva che i Giudici Delegati del Tribunale di Vicenza, con apposite circolari, hanno rilasciato indicazioni e suggerimenti sul trattamento di alcune tipologie di credito e sulla documentazione necessaria per il loro esame, alle quali si rinvia.</p>
6	FORMAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELLO STATO PASSIVO (ART. 96).	6	FORMAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELLO STATO PASSIVO (ART. 204).
	<p>Il curatore partecipa all'udienza fissata per l'esame dello stato passivo e redige il relativo processo verbale: si suggerisce di predisporre una bozza del verbale, lasciando in apertura uno spazio in bianco per elencare eventuali creditori presenti e riportando di seguito per ogni domanda le conclusioni del curatore come da progetto, lasciando uno spazio in bianco per verbalizzare eventuali osservazioni delle parti e le decisioni del G.D.</p>		<p>Il curatore partecipa all'udienza fissata per l'esame dello stato passivo e redige una bozza del verbale. Sarà poi il Giudice ad elencare eventuali creditori presenti e a riportare di seguito per ogni domanda le proprie conclusioni come suggerite dal curatore nel progetto o modificandole, in accoglimento delle osservazioni.</p> <p>Non è possibile esaminare le domande non considerate nel progetto di</p>

Il manuale del Curatore

L.F.		C.C.I.I.	
	<p>In presenza di domande tardive già depositate, può essere verbalizzata la fissazione della data di udienza da parte del G.D. per il successivo esame.</p> <p>Non è possibile esaminare le domande non considerate nel progetto di stato passivo.</p> <p>Il G.D. può disporre il rinvio della prosecuzione delle operazioni di formazione dello stato passivo qualora queste non possano esaurirsi in una sola udienza: in tal caso non serve darne ulteriore avviso ai creditori presento o assenti.</p> <p>Al termine dell'esame delle domande il G.D. forma lo stato passivo e lo rende esecutivo.</p>		<p>stato passivo.</p> <p>Il G.D. può disporre il rinvio della prosecuzione delle operazioni di formazione dello stato passivo qualora queste non possano esaurirsi in una sola udienza: in tal caso non serve darne ulteriore avviso ai creditori presento o assenti.</p> <p>Al termine dell'esame delle domande il G.D. forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria.</p> <p>Sarà in questa fase esaminata anche la domanda del creditore ex art. 201 co. 3, lett. b).</p>
7	AMMISSIONE CON RISERVA (ART. 96 COMMA 3).	7	AMMISSIONE CON RISERVA (ART. 204 comma 2).
	<p>L'art. 96 L.F., al comma 3, prevede i casi di ammissione dei crediti con riserva oltre a quelli stabiliti dalla legge:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) crediti soggetti al verificarsi di una condizione e quelli che non possono farsi valere contro il fallito, se non previa escussione del debitore principale (ultimo comma dell'art. 55 L.F.); 2) crediti con riserva di presentazione di documenti non ancora prodotti per fatto non riferibile al creditore; 3) crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato pronunciata prima della dichiarazione di fallimento, che sono ammessi con riserva nell'ipotesi in cui il curatore decida (o dichiari l'intenzione in tal senso) di proporre o proseguire il giudizio ordinario di impugnazione della sentenza non passata in giudicato: lo scioglimento della riserva è quindi riferito all'esito di tale giudizio, mentre in caso di mancata impugnazione o 		<p>L'art. 204 co. 2 prevede i casi di ammissione dei crediti con riserva oltre a quelli stabiliti dalla legge:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) crediti soggetti al verificarsi di una condizione e quelli che non possono farsi valere contro il debitore, se non previa escussione del debitore principale (art. 154 CCII co. 3 ex art. 55 l.f.); 2) crediti con riserva di presentazione di documenti non ancora prodotti per fatto non riferibile al creditore; 3) crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato pronunciata prima dell'apertura della liquidazione giudiziale, che sono ammessi con riserva nell'ipotesi in cui il curatore decida (o dichiari l'intenzione in tal senso) di proporre o proseguire il giudizio ordinario di impugnazione della sentenza non passata in giudicato: lo scioglimento della riserva è quindi riferito all'esito di tale giudizio, mentre in caso di mancata impugnazione o di mancato

Il manuale del Curatore

L.F.		C.C.I.I.	
	<p>di mancato proseguimento dell'impugnazione la decisione del curatore fa acquiescenza alla sentenza per cui questa passa in giudicato e il credito va ammesso senza riserva.</p> <p>Per i casi stabiliti dalla legge si fa riferimento alla c.d. "riserva erariale", come previsto dall'art. 88 comma 1 del D.P.R. 29/09/1973 n. 602 e successive modifiche, per cui, ove sulle imposte iscritte a ruolo sorgano delle contestazioni, il credito è ammesso al passivo con riserva: la riserva viene sciolta quando sia inutilmente spirato il termine per proporre ricorso avanti il Giudice Tributario contro l'atto impositivo o in caso di sentenza definitiva all'esito del giudizio tributario.</p> <p>In tutti i casi, ai sensi dell'art. 113 bis L.F., lo scioglimento della riserva avviene al verificarsi dell'evento che l'ha determinata, su istanza del curatore o della parte interessata, con decreto del giudice delegato che modifica lo stato passivo.</p>		<p>proseguimento dell'impugnazione la decisione del curatore fa acquiescenza alla sentenza per cui questa passa in giudicato e il credito va ammesso senza riserva.</p> <p>Per i casi stabiliti dalla legge si fa riferimento alla c.d. "riserva erariale", come previsto dall'art. 88 comma 1 del D.P.R. 29/09/1973 n. 602 e successive modifiche, per cui, ove sulle imposte iscritte a ruolo sorgano delle contestazioni, il credito è ammesso al passivo con riserva: la riserva viene sciolta quando sia inutilmente spirato il termine per proporre ricorso avanti il Giudice Tributario contro l'atto impositivo o in caso di sentenza definitiva all'esito del giudizio tributario.</p> <p>In tutti i casi, ai sensi dell'art. 228 CCII, lo scioglimento della riserva avviene al verificarsi dell'evento che l'ha determinata, su istanza del curatore o della parte interessata, con decreto del giudice delegato che modifica lo stato passivo.</p>
8	COMUNICAZIONE ESITO DOMANDA E DEPOSITO IN CANCELLERIA STATO PASSIVO (ART. 97).	8	COMUNICAZIONE ESITO DOMANDA E DEPOSITO NEL FASCICOLO DELLO STATO PASSIVO (ART. 205).
	<p>Immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, il curatore deve comunicarne a ciascun creditore l'avvenuto deposito in Cancelleria e comunicare inoltre l'esito della domanda, informando del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento, anche parziale, della domanda, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione (art. 99 comma 1 L.F.).</p> <p>La comunicazione deve essere effettuata con raccomandata A/R oppure tramite fax o posta elettronica quando il creditore abbia indicato tale modalità di comunicazione).</p>		<p>Immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, il curatore deve trasmetterne copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione. La trasmissione avviene con comunicazione inviata all'indirizzo pec indicato dal creditore.</p> <p>Il co. 2 dell'art. 205 prevede che la comunicazione del curatore debba contenere anche la sintetica esposizione delle concrete prospettive di soddisfacimento dei creditori concorsuali.</p>

Il manuale del Curatore

L.F.		C.C.I.I.	
	<p>Se nella domanda risultano omessi l'elezione di domicilio, il numero di fax e l'indirizzo e-mail, la predetta comunicazione non dovrà essere effettuata nella cancelleria del tribunale, bensì, per quanto disposto dall'art. 93 comma 5 L.F., direttamente alla sede dell'impresa o la residenza del creditore risultante dalla domanda (è sempre consigliata la raccomandata A/R.).</p>		
9	IMPUGNAZIONI DELLO STATO PASSIVO ED ERRORI MATERIALI (ARTT. 98-99).	9	IMPUGNAZIONI DELLO STATO PASSIVO ED ERRORI MATERIALI (ARTT. 206-207).
	<p>In caso di impugnazione dello stato passivo da parte del creditore entro i trenta giorni dal ricevimento della comunicazione ex art. 97 L.F., il curatore si costituirà nel giudizio con patrocinio legale nei termini di legge (10 giorni antecedenti l'udienza): in questo caso non è richiesta la preventiva autorizzazione del G.D. (salvo necessità di autorizzazione al ricorso al gratuito patrocinio).</p> <p>Anche il curatore, contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo, può proporre:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) impugnazione con cui contesta l'accoglimento della domanda di uno o più creditori: il termine di trenta giorni decorre, in questo caso, dal deposito dello stato passivo in cancelleria; 2) revocazione con cui si chiede che il provvedimento di accoglimento o di rigetto venga revocato nel caso in cui si scopra che è stato determinato da falsità, dolo o errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile: in questo caso il termine di trenta giorni decorre dalla scoperta del fatto o del documento (art. 99 comma 1 L.F.). 		<p>In caso di impugnazione dello stato passivo da parte del creditore entro i trenta giorni dal ricevimento della comunicazione ex art. 205 CCII, il curatore si costituirà nel giudizio con patrocinio legale nei termini di legge (10 giorni antecedenti l'udienza): in questo caso non è richiesta la preventiva autorizzazione del G.D. (salvo necessità di autorizzazione al ricorso al gratuito patrocinio).</p> <p>Anche il curatore, contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo, può proporre:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) impugnazione con cui contesta l'accoglimento della domanda di uno o più creditori: il termine di trenta giorni decorre, in questo caso, dal deposito dello stato passivo in cancelleria; 2) revocazione con cui si chiede che il provvedimento di accoglimento o di rigetto venga revocato nel caso in cui si scopra che è stato determinato da falsità, dolo o errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile: in questo caso il termine di trenta giorni decorre dalla scoperta del fatto o del documento (art. 207 CCII).

Il manuale del Curatore

L.F.		C.C.I.I.	
	In caso di errori materiali, lo stato passivo viene corretto con decreto del G.D. su istanza del creditore o del curatore, sentito il curatore o la parte interessata (art. 98 ultimo comma L.F.).		In caso di errori materiali, lo stato passivo viene corretto con decreto del G.D. su istanza del creditore o del curatore, sentito il curatore o la parte interessata (art. 206 ultimo comma CCII). All'esito dell'impugnazione, il curatore provvede alla conseguente modifica dello stato passivo nei trenta giorni successivi alla comunicazione del provvedimento (art.207 co. 16 bis) (novità del cd Correttivo ter).
10	DOMANDE TARDIVE (ART. 101).	10	DOMANDE TARDIVE (ART. 208).
	<p>Sono le domande depositate oltre il termine dei trenta giorni antecedenti l'udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre il termine di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo: il termine può essere prorogato fino a diciotto mesi dal tribunale nella sentenza che dichiara il fallimento in caso di particolare complessità della procedura. Nel conteggio dei predetti termini va considerata la sospensione feriale di 31 giorni dall'1 al 31 agosto (ex art. 1 comma 1 della Legge 7 ottobre 1969 n. 742, come modificato dal 2015, in precedenza la sospensione era di 46 giorni, fino al 15 settembre).</p> <p>Il procedimento è lo stesso della formazione dello stato passivo delle domande tempestive secondo le previsioni dell'art. 95 L.F.: il rinvio alle forme dell'insinuazione tempestiva induce a ritenere, e l'opinione è condivisa dalla dottrina prevalente e nella prassi, che il creditore non sia più soggetto all'onere della rappresentanza tecnica.</p> <p>La data dell'udienza può essere stabilita dal G.D. in fase di chiusura del verbale di stato passivo o, successivamente, su istanza del curatore: la legge prevede che il G.D. fissi un'udienza ogni 4 mesi ma in pratica</p>		<p>Sono le domande depositate oltre il termine dei trenta giorni antecedenti l'udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre il termine di SEI mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo: il termine può essere prorogato fino a DODICI mesi dal tribunale nella sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale in caso di particolare complessità della procedura. Nel conteggio dei predetti termini va considerata la sospensione feriale di 31 giorni dall'1 al 31 agosto (ex art. 1 comma 1 della Legge 7 ottobre 1969 n. 742).</p> <p>Il procedimento è lo stesso della formazione dello stato passivo delle domande tempestive secondo le previsioni dell'art. 203 CCII ex 95 L.F.: il rinvio alle forme dell'insinuazione tempestiva induce a ritenere, e l'opinione è condivisa dalla dottrina prevalente e nella prassi, che il creditore non sia più soggetto all'onere della rappresentanza tecnica anche per le domande tardive.</p> <p>La data dell'udienza può essere stabilita dal G.D. in fase di chiusura del verbale di stato passivo o, successivamente, su istanza del curatore: la legge prevede che il G.D. fissi un'udienza ogni 4 mesi ma in pratica</p>

Il manuale del Curatore

L.F.		C.C.I.I.	
	<p>l'udienza viene fissata, su istanza del curatore, quando viene rilevato il deposito di domande tardive.</p> <p>In caso di domande di ammissione tardive il curatore dà avviso della data dell'udienza ai creditori che hanno presentato le domande.</p>		<p>l'udienza viene fissata, su istanza del curatore, quando viene rilevato il deposito di domande tardive.</p> <p>In caso di domande di ammissione tardive il curatore dà avviso della data dell'udienza ai creditori che le hanno presentate e ai creditori già ammessi.</p>
11	DOMANDE “SUPERTARDIVE” (ART. 101 COMMA 4).	11	DOMANDE “SUPERTARDIVE” (ART. 208 comma 3).
	<p>Sono le domande presentate dopo la decorrenza del termine di dodici o diciotto mesi di cui al comma 1 dell'art. 101 L.F.. L'accoglimento delle richieste è soggetto a due condizioni:</p> <p>1) l'istante deve provare che “il ritardo dipende da causa a lui non imputabile”;</p> <p>2) non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare.</p> <p>Valgono le indicazioni di cui al punto precedente.</p>		<p>Sono le domande presentate dopo la decorrenza del termine di sei o dodici mesi di cui al comma 1 dell'art. 208. L'accoglimento delle richieste è soggetto a due condizioni:</p> <p>1) l'istante deve provare che “il ritardo dipende da causa a lui non imputabile”;</p> <p>2) non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo;</p> <p>3) la domanda deve essere trasmessa entro i 60 gg dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo.</p> <p>Valgono le indicazioni di cui al punto precedente.</p>
12	COMUNICAZIONE AMMISSIONI SUCCESSIVE ALL'ESECUTIVITÀ DELLO STATO PASSIVO (ART. 97).	12	COMUNICAZIONE AMMISSIONI SUCCESSIVE ALL'ESECUTIVITÀ DELLO STATO PASSIVO (ART. 205).
	<p>L'esito dell'esame delle domande tardive e “supertardive” ex art. 101 L.F. deve essere comunicato a ciascun creditore (e quindi anche ai creditori già ammessi in sede di formazione dello stato passivo delle domande tempestive e di precedenti tardive) a norma art. 97 comma 1 L.F. ai fini</p>		<p>L'esito dell'esame delle domande tardive e “supertardive” ex art. 208 deve essere comunicato a ciascun creditore (e quindi anche ai creditori già ammessi in sede di formazione dello stato passivo delle domande tempestive e di precedenti tardive) a norma art. 205 co. 1 CCII ai fini</p>

Il manuale del Curatore

L.F.		C.C.I.I.	
	delle eventuali impugnazioni ex art. 98 comma 3 L.F..		delle eventuali impugnazioni ex art. 206 CCII.
13	ASPETTI TELEMATICI DELLA FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO.	13	ASPETTI TELEMATICI DELLA FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO.
	<p>Oltre a quanto esposto al punto H2 sulle modalità di registrazione del creditore e di presentazione della domanda di ammissione al passivo, si segnala che l'informatizzazione delle procedure attualmente prevede l'invio telematico da parte del curatore al sistema SIECIC-PCT dei seguenti documenti afferenti la fase di formazione dello stato passivo (da depositare comunque in cancelleria anche in forma cartacea):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) elenchi delle insinuazioni e delle rivendiche ex art 89 L.F. (punto H1); 2) progetto di stato passivo dei crediti e delle rivendiche (punto H5); 3) stato passivo dei crediti e delle rivendiche (punto H6). 		<p>Oltre a quanto esposto al punto H2 sulle modalità di presentazione della domanda di ammissione al passivo, si segnala che l'informatizzazione delle procedure attualmente prevede l'invio telematico da parte del curatore al sistema SIECIC-PCT dei seguenti documenti afferenti la fase di formazione dello stato passivo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) elenchi delle insinuazioni e delle rivendiche ex art 198 CCII (punto H1). Si consideri che il sistema in questa fase deposita tutte le domande di insinuazione (allegati compresi) pervenute; 2) progetto di stato passivo dei crediti e delle rivendiche (punto H5); 3) eventuali osservazioni dei creditori e documenti integrativi; 4) stato passivo dei crediti e delle rivendiche (punto H6).
14	QUADRO SINTETICO DELL'ORDINE DELLE PREFERENZE E GRADI DI PRIVILEGIO.	14	QUADRO SINTETICO DELL'ORDINE DELLE PREFERENZE E GRADI DI PRIVILEGIO.
	Vedasi in appendice		Vedasi in appendice
I	ADEMPIMENTI NELLA LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO	I	ADEMPIMENTI NELLA LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO
1	PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE. (ART. 104 TER)	1	PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE. (ART. 213)

Il manuale del Curatore

L.F.		C.C.I.I.	
	Entro 60 giorni dalla redazione dell'inventario, predisporre il "programma di liquidazione" (art. 104-ter L.F.) (si ritiene che il curatore abbia 60 giorni effettivi per la predisposizione e che quindi vadano esclusi i tempi per il parere del comitato dei creditori - 15 giorni).		<p>Ai sensi dell'art. 213 CCII, la predisposizione del programma di liquidazione deve essere fatta entro 60 giorni dalla redazione dell'inventario e, in ogni caso, non oltre centocinquanta giorni dalla sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale.</p> <p>Nel programma dovrà essere indicato il termine entro il quale avrà inizio l'attività di liquidazione e il termine del presumibile completamento. Entro otto mesi dall'apertura della procedura deve avere luogo il primo esperimento di vendita e devono iniziare le attività di recupero crediti, salvo differimento previa autorizzazione del G.D.</p> <p>Il termine per il completamento della liquidazione non può eccedere i cinque anni dal deposito della sentenza di apertura della procedura salvo autorizzazione del G.D. a differire il termine nei casi di eccezionale complessità.</p> <p>Il cd Correttivo ter ha eliminato il limite del differimento a sette anni per i casi di eccezionale complessità.</p> <p>Ove il curatore rispetti tali termini, nel calcolo dei termini di cui alla legge 24 marzo 2001 n. 89 (legge "Pinto") non si tiene conto del tempo necessario per il completamento della liquidazione.</p>
2	APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DA PARTE DEL COMITATO DEI CREDITORI. (ART. 104 TER, 1 C.)	2	COMUNICAZIONE DEL PROGRAMMA AL G.D. E AL COMITATO DEI CREDITORI (ART. 213, 7 C.)
	Sottoporre il "programma di liquidazione" all'approvazione del comitato dei creditori; il comitato può proporre modifiche.		Il programma è trasmesso al G.D. che ne autorizza la sottoposizione al comitato dei creditori per l'approvazione e ne autorizza i singoli atti liquidatori in conformità al programma.
3	COMUNICAZIONE DEL PROGRAMMA AL G.D. (ART. 104 TER, 8 C.)	3	COMUNICAZIONE DEL PROGRAMMA AL G.D. (ART. 213, 1 C.)
	Dopo l'approvazione da parte del comitato dei creditori, comunicare il		Il cd Correttivo ter (modificando il comma 1) ha precisato che il

Il manuale del Curatore

L.F.		C.C.I.I.	
	“programma di liquidazione” al G.D. per l'autorizzazione all'esecuzione degli atti ad esso conformi.		programma di liquidazione va trasmesso prima al G.D., e che il comitato creditori può proporre modifiche al programma presentato.
4	VENDITE PRIMA DELL'APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA. (ART. 104 TER, 7 C.)	4	VENDITE PRIMA DELL'APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA. (ART. 213, 6 C.)
	Si possono effettuare vendite anche prima dell'approvazione del programma, ma solo nel caso in cui il ritardo possa portare pregiudizio all'interesse dei creditori e comunque previa autorizzazione del G.D. e sentito il comitato dei creditori, se nominato.		Si possono effettuare vendite anche prima dell'approvazione del programma, solo nel caso in cui dal ritardo possa derivare pregiudizio all'interesse dei creditori e comunque previa autorizzazione del G.D. e sentito il comitato dei creditori, se nominato.
5	NON ACQUISIZIONE DI BENI ALL'ATTIVO FALLIMENTARE. (ART. 104 TER, 8 C.)	5	NON ACQUISIZIONE DI BENI ALL'ATTIVO. (ART. 213, 2 C.)
	Ottenere l'autorizzazione del comitato dai creditori se non si intende acquisire all'attivo uno o più beni oppure se s'intende rinunciare alla loro liquidazione e poi avvertire tutti i creditori (i quali potranno iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del fallito).		<p>Prevvia autorizzazione del comitato dei creditori, il curatore può rinunciare a liquidare uno o più beni, ove la liquidazione sia manifestamente non conveniente.</p> <p>Il cd Correttivo ter ha eliminato il riferimento a “non acquisire all'attivo”. Si ritiene che ciò non voglia costituire un obbligo ad acquisire tutti i beni indistintamente, ma piuttosto che ne venga lasciata discrezionalità al curatore. In tale caso, il bene viene abbandonato e ritorna nella disponibilità del debitore.</p> <p>L'istanza e la relativa autorizzazione a non (acquisire e/o) liquidare uno o più beni vanno notificati ai competenti uffici per l'annotazione nei pubblici registri. Di ciò va data notizia ai creditori.</p>
6		6	MODALITA' DELLA LIQUIDAZIONE (ART. 216, 2 c.)

Il manuale del Curatore

L.F.		C.C.I.I.	
	Procedere alle vendite secondo le modalità stabilite nel “programma di liquidazione” e conformemente alle autorizzazioni del G.D..		Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore o dal delegato alle vendite tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati.
7	VENDITA DI BENI. (ART. 107)	7	VENDITA DEI BENI (ART. 214, 1 c.)
	La vendita dei singoli beni... "è disposta quando risulta prevedibile che la vendita dell'intero complesso aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco non consenta una maggior soddisfazione dei creditori".		La liquidazione dei singoli beni, è disposta quando risulta prevedibile che la vendita dell'intero complesso aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco non consenta una maggior soddisfazione dei creditori. La vendita è comunque effettuata con le modalità di cui all'articolo 216 2 c.
	Il curatore può prevedere, nel programma di liquidazione, che "le vendite di beni mobili, immobili e mobili registrati, vengano effettuate dal G.D. secondo le disposizioni del c.p.c. in quanto compatibili".(art. 107, 2° comma L.F.): è cioè possibile procedere alla vendita all'asta. In caso di vendita di beni strumentali apporre la clausola "I beni acquistati devono prima del loro utilizzo essere resi conformi ai requisiti del D.Lgs. 81/2008, a ciò espressamente obbligandosi l'acquirente".		Il curatore può proporre nel programma di liquidazione che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili. Nella prassi del Tribunale di Vicenza, tale modalità ha perso importanza negli ultimi anni.
8	PROCEDURE COMPETITIVE. (ART. 107, 1 C. E 7 C.)	8	PROCEDURE COMPETITIVE (ART. 216, 2 c.)
	Effettuare le vendite tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati e sulla base di stime effettuate da parte di operatori		Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore o dal delegato alle

Il manuale del Curatore

L.F.		C.C.I.I.	
	esperti (individuati dal regolamento del Ministero della Giustizia, peraltro non ancora emanato).		<p>vendite tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base delle stime effettuate ai sensi del comma 1, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati.</p> <p>Per i beni immobili il curatore deve effettuare almeno un esperimento di vendita nel primo anno, e due negli anni successivi (novità del cd Correttivo ter).</p> <p>In precedenza, per gli immobili era previsto l'obbligo di porre in essere almeno tre esperimenti di vendita all'anno.</p>
9	PUBBLICITÀ. (ART. 107, 1C. E 7C.)	9	PUBBLICITÀ (ART. 216, 5 c.)
	Effettuare adeguate forme di pubblicità assicurando la massima trasparenza, partecipazione ed informazione agli interessati (come da regolamento del Ministero della Giustizia, peraltro non ancora emanato).		<p>Il curatore effettua la pubblicità, sul portale delle vendite pubbliche, dell'avviso contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico o della ordinanza di vendita e di ogni altro atto o documento ritenuto utile e può ricorrere anche a ulteriori forme di pubblicità idonee ad assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati, da effettuarsi almeno trenta giorni prima della vendita. Il termine può essere ridotto, previa autorizzazione del giudice delegato, esclusivamente nei casi di assoluta urgenza.</p> <p>Documenti da allegare obbligatoriamente al PVP, da anonimizzare per privacy: ordinanza di vendita; avviso di vendita; perizia. Si consiglia di pubblicare anche foto, planimetrie ed eventuale APE.</p> <p>Il contributo - pari a 100 euro oltre eventuali commissioni bancarie - non è dovuto ove la pubblicazione sia relativa a beni diversi da beni immobili e mobili registrati. Inoltre il contributo non è dovuto anche in caso di spese a carico dell'Erario o di gratuito patrocinio. Per questi ultimi</p>

Il manuale del Curatore

L.F.		C.C.I.I.	
			<p>occorrerà allegare sul Portale delle Vendite Pubbliche gli specifici provvedimenti autorizzativi del giudice al posto della ricevuta di pagamento.</p>
	<p>E' anche possibile utilizzare i canali Internet (e-bay, asteonline.com, sito del Tribunale) in quanto gratuiti o con costi molto contenuti.</p>		<p>Sono possibili diverse forme di asta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • asta telematica sincrona; • asta telematica asincrona; • asta mista; • solo in presenza. <p>In caso di asta telematica di immobili/beni mobili registrati, la piattaforma viene attivata automaticamente dalla pubblicazione dell'avviso nel PVP. In merito al procedimento di vendita dei beni immobili si segnalano alcune circolari del Tribunale di Vicenza, che ne regolano l'operatività. Sono anche previste semplificazioni delle aste (mista o solo in presenza) per gli immobili di valore limitato.</p>
10	SOSPENSIONE DELLA VENDITA. (ART. 107, 4 C.)	10	SOSPENSIONE DELLA VENDITA (ART. 217, 1 c.)
	<p>Valutare la possibilità di sospendere la vendita qualora pervenga offerta irrevocabile di acquisto migliorativa per un importo non inferiore al 10% del prezzo offerto.</p>		<p>Il giudice delegato, su istanza del debitore, del comitato dei creditori o di altri interessati, previo parere dello stesso comitato dei creditori, può sospendere, con decreto motivato, le operazioni di vendita, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero, su istanza presentata dagli stessi soggetti entro dieci giorni dal deposito di cui all'articolo 216, comma 9, impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello ritenuto congruo. Se il prezzo offerto è inferiore, rispetto a quello indicato nell'ordinanza di vendita, in misura non superiore ad un quarto, il giudice delegato può impedire il perfezionamento della vendita in presenza di concreti</p>

Il manuale del Curatore

L.F.		C.C.I.I.	
			<p>elementi idonei a dimostrare che un nuovo esperimento di vendita può consentire, con elevato grado di probabilità, il conseguimento di un prezzo perlomeno pari a quello stabilito.</p> <p>In pratica, in caso di aggiudicazione a un prezzo inferiore al base d'asta (ma sopra al limite minimo del 75%), l'aggiudicazione diventerà definitiva solo una volta trascorsi i 10 giorni dalla comunicazione al G.D.. Decorso tale termine, la definitività dell'aggiudicazione va comunicata all'aggiudicatario.</p>
11	SUPPLEMENTO AL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE. (ART. 104 TER, 6 C.)	11	SUPPLEMENTO AL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE. (ART. 213, 6 C.)
	In caso di sopravvenute esigenze, presentare un supplemento al "programma di liquidazione", con le modalità in precedenza illustrate.		In caso di sopravvenute esigenze, presentare un supplemento al "programma di liquidazione", con le modalità in precedenza illustrate.
12	ESITI DELLE PROCEDURE DI VENDITA. (ART. 107, 5 C.)	12	ESITI DELLE PROCEDURE DI VENDITA (ART. 216, 9 c.)
	Degli esiti delle procedure di vendita, informare il G.D. ed il comitato dei creditori e depositare in cancelleria la relativa documentazione.		Il curatore informa il giudice delegato e il comitato dei creditori dell'esito della procedura di vendita o liquidazione di ciascun bene entro cinque giorni dalla sua conclusione mediante deposito nel fascicolo informatico della documentazione relativa alla vendita (avviso di vendita, pubblicità, notifiche, verbale, offerte).
13	VENDITA DI CREDITI, DEI DIRITTI E DELLE QUOTE, DELLE AZIONI (ART. 106)	13	VENDITA DI CREDITI, DEI DIRITTI E DELLE QUOTE, DELLE AZIONI (ART. 215, 1 – 2 - 3 c.)

Il manuale del Curatore

L.F.		C.C.I.I.	
	<p>E' possibile cedere i crediti, compresi quelli di natura fiscale o futuri, e le azioni revocatorie concorsuali, se i relativi giudizi sono già pendenti.</p> <p>In alternativa alla cessione di cui al punto precedente, il curatore può stipulare contratti di mandato per la riscossione dei crediti.</p> <p>Per la vendita di quote di società a responsabilità limitata si applica l'articolo 2471 c.c. che prevede, in caso di mancato accordo con la società, la possibilità di vendita all'incanto.</p>		<p>Il curatore può cedere i crediti, compresi quelli di natura fiscale o futuri, anche se oggetto di contestazione; il cd Correttivo ter ha aggiunto la possibilità di cedere le azioni risarcitorie e recuperatorie, oltre a quelle revocatorie, se i relativi giudizi sono già pendenti.</p> <p>In alternativa alla cessione di cui al comma 1, il curatore può stipulare contratti di mandato per la riscossione dei crediti.</p> <p>Per la vendita delle partecipazioni in società a responsabilità limitata si applica l'articolo 2471 del codice civile.</p>
14	VENDITA DI BENI IMMOBILI. (ART. 107)	14	VENDITA DI BENI IMMOBILI. (ART. 216, 2 c.)
	<ol style="list-style-type: none"> 1) In sede di audizione, richiedere al fallito (o ai soci falliti o al legale rappresentante) se vi sono beni immobili compresi nel fallimento; tuttavia, per precauzione, effettuare le opportune verifiche presso le Conservatorie, gli Uffici Tecnici Erariali e/o, previa autorizzazione del giudice delegato, presso l'Anagrafe Tributaria; questa prassi è in vigore nella circoscrizione del Tribunale di Firenze e viene utilizzata solo in casi particolari di effettiva difficoltà nella ricostruzione del patrimonio del fallito e degli atti dispositivi dello stesso soggetti a registrazione; (a tal fine sarebbe opportuno che anche a Vicenza venissero presi accordi in tal senso tra Tribunale-Agenzia delle Entrate e Odcec); tramite i servizi telematici di Entratel - servizi catastali -la ricerca è consentita comune per comune e anche su base nazionale; 2) Al più presto, notificare un estratto della sentenza di fallimento alla 		<ol style="list-style-type: none"> 1) In sede di audizione, richiedere al debitore (o ai soci o al legale rappresentante) se vi sono beni immobili compresi nella liquidazione giudiziale; tuttavia, per precauzione, effettuare le opportune verifiche presso le Conservatorie, gli Uffici Tecnici Erariali; tramite i servizi telematici di Entratel - servizi catastali -la ricerca è consentita comune per comune e anche su base nazionale; 2) Al più presto, notificare un estratto della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale alla competente Conservatoria per la trascrizione nei pubblici registri (art. 197, 2 c.); 3) il curatore nomina un esperto che redige perizia di stima contenente informazioni previste dall'art. 173 bis delle disposizioni per l'attuazione del cpc (art. 216, 1 c.)

Il manuale del Curatore

L.F.	C.C.I.I.
<p>competente Conservatoria per la trascrizione nei pubblici registri (art. 88 L.F.); concretamente ciò avviene attraverso il software denominato “Nota”, disponibile sul sito dell'Agenzia del Territorio, e la successiva spedizione del documento all'Agenzia, allegando l'estratto della sentenza di fallimento, anche mediante posta elettronica certificata;</p> <p>3) Nominare un “operatore esperto” (con i requisiti previsti dal Ministero della Giustizia) che dovrà predisporre la relazione giurata di stima degli immobili richiedendo tutti i dati necessari (art. 107, comma 1 L.F.). (All. 3)</p> <p>Se dalla perizia emergono delle irregolarità edilizie, si ricorda che, se queste sono sanabili, l'acquirente potrà presentare domanda di condono entro 120 giorni dal decreto di trasferimento.</p> <p>Le irregolarità comunque non dovrebbero mai creare problemi per il fallimento in quanto le vendite fallimentari avvengono nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano. Dovrà essere l'acquirente a valutare se eventuali irregolarità siano sanabili o meno e tener conto del relativo costo (normalmente, comunque, già il perito rettifica le proprie stime per tener conto di tali eventuali irregolarità)</p> <p>(Richiedere all'esperto la consegna della perizia anche su supporto digitale per la pubblicazione in Internet al momento della pubblicità per la vendita)</p> <p>1) Valutare l'opportunità di subentrare in eventuali procedure esecutive immobiliari pendenti alla data del fallimento; nel caso di interesse al subentro, sostituirsi al creditore istante (art. 107, comma 6° L.F.) mediante patrocinio legale (e previa comunicazione al G.D. della nomina del legale a tal fine necessaria); viceversa presentare istanza al G.E. per far dichiarare l'improcedibilità dell'esecuzione</p>	<p>Per i beni immobili il curatore pone in essere almeno un esperimento di vendita nel primo anno, e almeno due per gli anni successivi (novità del cd Correttivo ter, in precedenza erano obbligatori tre esperimenti all'anno). Dopo il terzo esperimento andato deserto il prezzo può essere ribassato fino al limite della metà rispetto a quello dell'ultimo esperimento.</p> <p>Per i beni immobili e gli altri beni iscritti nei pubblici registri, prima del completamento delle operazioni di vendita, è data notizia mediante notificazione da parte del curatore, a ciascuno dei creditori ipotecari o i cui crediti siano assistiti da privilegio sul bene.</p> <p>Se dalla perizia emergono delle irregolarità edilizie e/o abusi, si ricorda che, se queste sono sanabili, l'acquirente potrà presentare domanda di condono entro 120 giorni dal decreto di trasferimento.</p> <p>Le irregolarità comunque non dovrebbero mai creare problemi per la liquidazione giudiziale in quanto le vendite avvengono nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano. Dovrà essere l'acquirente a valutare se eventuali irregolarità siano sanabili o meno e tener conto del relativo costo (normalmente, comunque, già il perito rettifica le proprie stime per tener conto di tali eventuali irregolarità)</p> <p>La perizia è già disponibile nel fascicolo della procedura.</p> <p>In caso di procedure esecutive immobiliari pendenti:</p> <p>1) Valutare l'opportunità di subentrare in eventuali procedure esecutive immobiliari pendenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale; nel caso di interesse al subentro, sostituirsi al creditore istante (art. 216, 10 c.) mediante patrocinio legale (e previa comunicazione al G.D. della nomina del legale a tal fine necessaria); viceversa presentare istanza al G.E. per far dichiarare</p>

Il manuale del Curatore

L.F.	C.C.I.I.
<p>(art. 51 L.F.);</p> <p>2) In caso di esecuzione iniziata da parte del Credito Fondiario o da altro istituto esercente il credito fondiario ed esecutante a tale titolo, le possibilità sono due:</p> <p>a) intervenire nel procedimento valutando con il G.D. la fase di questo e sostituirsi a tutti i creditori diversi dal Fondiario che, comunque, dovrà presentare domanda di insinuazione al passivo (se il creditore fondiario non è iscritto al passivo e l'esecuzione è conclusa, in attesa del riparto, chiedere che l'intero ricavato, dedotte le spese dell'esecuzione, venga assegnato al fallimento, nel cui ambito avverrà poi la distribuzione a favore dei creditori);</p> <p>b) non intervenire nel procedimento se non per dichiarare l'interruzione rispetto ai creditori diversi dal Fondiario e vendere in sede fallimentare.</p> <p>(Suggerimento: è sempre meglio intervenire. L'intervento da parte del curatore nell'esecuzione del Credito Fondiario non è ostativo alla vendita da parte del fallimento).</p> <p>E' opportuno ricordare che il curatore può intervenire personalmente perché in tal caso non è richiesto il patrocinio di un legale (Cass. 1681/69).</p> <p>Procedere alla vendita secondo le modalità previste dal "programma di liquidazione" tramite procedure competitive assicurando la massima trasparenza, informazione e partecipazione degli interessati.</p> <p>Presentare istanza al G.D. per la fissazione della data di vendita e le modalità allegando relazione ventennale ipocatastale (previamente richiesta ad un notaio) e l'ordinanza di vendita già predisposta lasciando gli spazi in bianco per il prezzo base e il valore dei singoli rilanci.</p>	<p>l'improcedibilità dell'esecuzione (art. 150);</p> <p>2) In caso di esecuzione iniziata da parte del Credito Fondiario o da altro istituto esercente il credito fondiario ed esecutante a tale titolo, le possibilità sono due:</p> <p>a) intervenire nel procedimento valutando con il G.D. la fase di questo e sostituirsi a tutti i creditori diversi dal Fondiario che, comunque, dovrà presentare domanda di insinuazione al passivo (se il creditore fondiario non è iscritto al passivo e l'esecuzione è conclusa, in attesa del riparto, chiedere che l'intero ricavato, dedotte le spese dell'esecuzione, venga assegnato alla L.G., nel cui ambito avverrà poi la distribuzione a favore dei creditori);</p> <p>b) non intervenire nel procedimento se non per dichiarare l'interruzione rispetto ai creditori diversi dal Fondiario e vendere in sede di L.G.</p> <p>(Suggerimento: è sempre meglio intervenire. L'intervento da parte del curatore nell'esecuzione del Credito Fondiario non è ostativo alla vendita da parte della L.G.).</p> <p>È opportuno ricordare che il curatore può intervenire personalmente perché in tal caso non è richiesto il patrocinio di un legale (Cass. 1681/69).</p> <p>Procedere alla vendita secondo le modalità previste dal "programma di liquidazione" tramite procedure competitive assicurando la massima trasparenza, informazione e partecipazione degli interessati.</p> <p>Presentare istanza al G.D. per la fissazione della data di vendita e le modalità allegando relazione ventennale ipocatastale (previamente richiesta ad un notaio) e l'ordinanza di vendita già predisposta lasciando gli spazi in bianco per il prezzo base e il valore dei singoli rilanci.</p>

Il manuale del Curatore

L.F.	C.C.I.I.
<p>N.B. Al momento del deposito stabilire con il G.D. prezzo base e rilancio e poi, con il cancelliere, la data dell'esperimento di vendita. Attualmente le vendite vengono fissate, per ogni tentativo, con una prima asta "senza incanto", e in caso di esito negativo, con una seconda asta "con incanto" quindici giorni dopo.</p> <p>1) effettuare la prevista pubblicità tramite la Cancelleria con le modalità disposte dal G.D.;</p> <p>2) valutare se contattare direttamente potenziali interessati (condomini, vicini, ecc.);</p> <p>3) valutare la possibilità di sospendere la vendita qualora pervenga offerta irrevocabile di acquisto migliorativa per un importo non inferiore al 10% del prezzo offerto (art. 107, comma 4°);</p> <p>4) prima delle operazioni di vendita, dare notizia (notifica dell'ordinanza di vendita a mezzo ufficiale giudiziario) ai creditori ipotecari e a quelli comunque muniti di privilegio (art. 107, comma 3°, L.F.);</p> <p>(Nota 1: si raccomanda di effettuare queste formalità al più presto possibile in modo da avere la possibilità di intervenire in caso di errori o altri disguidi. E' opportuno verificare la domiciliazione dei creditori così come risulta dalle iscrizioni e dalle trascrizioni).</p> <p>(Nota 2: il pignoramento non è di per sé una causa di prelazione a meno che non si intenda fare riferimento alle spese di giustizia ex art. 2700 c.c. Valutare pertanto se effettuare la notifica e procedere comunque in tal senso in caso di incertezza).</p> <p>5) degli esiti delle vendite, informare il G.D. ed il comitato dei creditori e depositare in cancelleria la relativa documentazione (c'è già il verbale di vendita, quindi, caso mai, si comunicherà solo al Comitato dei Creditori);</p>	<p><u>Iter della procedura di vendita:</u></p> <p>1) Il curatore effettua la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche e può ricorrere anche ad ulteriori forme di pubblicità idonee ad assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati</p> <p>2) valutare se contattare direttamente potenziali interessati (condomini, vicini, ecc.);</p> <p>3) è stata eliminata la facoltà per il curatore di sospendere le operazioni di vendita in presenza di un'offerta migliorativa non inferiore al 10% del prezzo di aggiudicazione.</p> <p>4) prima delle operazioni di vendita, dare notizia (notifica dell'ordinanza di vendita a mezzo PEC) ai creditori ipotecari e a quelli comunque muniti di privilegio, nonché agli eventuali comproprietari.</p> <p>(Nota 1: si raccomanda di effettuare queste formalità al più presto possibile in modo da avere la possibilità di intervenire in caso di errori o altri disguidi. E' opportuno verificare la domiciliazione dei creditori così come risulta dalle iscrizioni e dalle trascrizioni).</p> <p>(Nota 2: il pignoramento non è di per sé una causa di prelazione a meno che non si intenda fare riferimento alle spese di giustizia ex art. 2700 c.c. Valutare pertanto se effettuare la notifica e procedere comunque in tal senso in caso di incertezza).</p> <p>5) Il curatore informa il giudice delegato e il comitato dei creditori dell'esito della procedura di vendita entro cinque giorni dalla sua conclusione mediante deposito nel fascicolo informatico della documentazione relativa alla vendita.</p> <p>6) effettuata la vendita e riscosso il prezzo, richiedere al G.D. l'emissione del decreto con il quale ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione (ipoteche) e delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi, nonché di ogni altro vincolo,</p>

Il manuale del Curatore

L.F.	C.C.I.I.
<p>6) effettuata la vendita e riscosso il prezzo, richiedere al G.D. l'emissione del decreto con il quale ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione (ipoteche) e delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi, nonché di ogni altro vincolo (la prassi del Tribunale di Vicenza prevede che tali formalità siano richieste dal coadiutore per gli adempimenti immobiliari, all'uopo incaricato);</p> <p>7) procedere alla cancellazione delle ipoteche e dei pignoramenti (la prassi del Tribunale di Vicenza prevede che tali formalità siano eseguite dal coadiutore per gli adempimenti immobiliari, all'uopo incaricato);</p> <p>8) entro 30 giorni dalla vendita, effettuare la trascrizione alla competente Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari e predisporre le volture catastali presso l'Agenzia del Territorio (ex Catasto) (poiché questa ultima spesa è a carico dell'acquirente, prendere previamente contatto con lo stesso poiché spesso questo adempimento viene effettuato a sua cura e spese) (la prassi del Tribunale di Vicenza prevede che tali formalità siano eseguite dal coadiutore per gli adempimenti immobiliari, all'uopo incaricato);</p> <p>(Nota: le spese a carico della procedura sono quelle relative alla cancellazione dei gravami; a carico dell'acquirente sono tutte le altre ovvero: gli onorari del notaio, l'imposta di registro (o l'IVA) e quelle ipotecarie e catastali, la trascrizione nei Pubblici Registri Immobiliari, le volture in Catasto ed il costo del tecnico e tutti i bolli per le copie autentiche esclusi quelli per la cancellazione dei gravami).</p> <p>9) alla consegna dell'immobile: stendere un verbale in contraddittorio con l'acquirente da cui risulti, tra l'altro, la data di immissione in possesso, la consegna delle chiavi e di altri eventuali materiali ecc. (la consegna dell'immobile avviene, di norma, una volta trasferita la proprietà).</p>	<p>facendo eventualmente verificare al coadiutore (cfr. punto successivo) la correttezza della bozza predisposta;</p> <p>7) procedere alla cancellazione delle ipoteche e dei pignoramenti (è opportuno che tali formalità siano eseguite da un coadiutore per gli adempimenti immobiliari, all'uopo incaricato);</p> <p>8) entro 30 giorni dalla vendita, effettuare la trascrizione alla competente Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari e predisporre le volture catastali presso l'Agenzia del Territorio (ex Catasto) (questa ultima spesa è a carico dell'acquirente; il pagamento del relativo importo andrà chiesto preventivamente, insieme al saldo prezzo) (è opportuno che tali formalità siano eseguite da un coadiutore per gli adempimenti immobiliari, all'uopo incaricato);</p> <p>9) (Nota: le spese a carico della procedura sono quelle relative alla cancellazione dei gravami; a carico dell'acquirente sono tutte le altre ovvero: gli onorari dell'eventuale notaio, l'imposta di registro (o l'IVA) e quelle ipotecarie e catastali, la trascrizione nei Pubblici Registri Immobiliari, le volture in Catasto ed il costo del tecnico e tutti i bolli per le copie autentiche esclusi quelli per la cancellazione dei gravami).</p> <p>10) alla consegna dell'immobile: stendere un verbale in contraddittorio con l'acquirente da cui risulti, tra l'altro, la data di immissione in possesso, la consegna delle chiavi e di altri eventuali materiali ecc. (la consegna dell'immobile avviene, di norma, una volta trasferita la proprietà oppure anteriormente, con l'autorizzazione del G.D., su richiesta dell'aggiudicatario, dopo il pagamento del saldo prezzo).</p>

Il manuale del Curatore

L.F.		C.C.I.I.	
15	RECUPERO DEI CREDITI E SUBENTRO IN PROCEDURE ESECUTIVE.	15	RECUPERO DEI CREDITI E SUBENTRO IN PROCEDURE ESECUTIVE.
	<p>Le principali incombenze sono le seguenti:</p> <p>1) richiedere il pagamento immediato dei crediti risultanti dalla contabilità con contestuale messa in mora ex art. 1219 cc.;</p> <p>(Se la contabilità è assente oppure non aggiornata, richiedere il pagamento sulla base della documentazione comunque rinvenuta e delle notizie avute dal fallito).</p> <p>2) prima di procedere al recupero coattivo del credito o di intraprendere altre azioni legali, allo scopo di non gravare la procedura di inutili spese, è necessario accertarsi:</p> <p>a) che il credito sia esattamente documentato (fattura, D.D.T., ecc.) e che la pretesa sia fondata;</p> <p>b) che il soggetto contro cui si intende agire sia sicuramente solvibile.</p> <p>3) verificare se vi sono in corso, o vi sono state, esecuzioni mobiliari o immobiliari sui beni del fallito. In caso di esecuzioni già terminate (prezzo distribuito), valutare l'eventualità di azioni revocatorie. Nel caso di esecuzioni in corso alla data del fallimento, il curatore può subentrarvi oppure può farne dichiarare l'improcedibilità presentando istanza al giudice dell'esecuzione (art. 107, 6° comma L.F.) (come indicato sub I.13). La procedura si considera in corso quando non sia ancora avvenuta la distribuzione delle somme ai creditori, che si verifica con l'ordine di distribuzione e pagamento;</p> <p>4) accertare se nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, il fallito abbia effettuato atti a titolo gratuito quali: donazioni aventi per oggetto beni mobili e immobili, garanzie gratuite, costituzione di</p>		<p>Le principali incombenze sono le seguenti:</p> <p>1) richiedere il pagamento immediato dei crediti risultanti dalla contabilità con contestuale messa in mora ex art. 1219 cc.;</p> <p>(Se la contabilità è assente oppure non aggiornata, richiedere il pagamento sulla base della documentazione comunque rinvenuta e delle notizie avute dal debitore).</p> <p>2) prima di procedere al recupero coattivo del credito o di intraprendere altre azioni legali, allo scopo di non gravare la procedura di inutili spese, è necessario accertarsi:</p> <p>a) che il credito sia esattamente documentato (fattura, D.D.T., ecc.) e che la pretesa sia fondata;</p> <p>b) che il soggetto contro cui si intende agire sia sicuramente solvibile.</p> <p>3) verificare se vi sono in corso, o vi sono state, esecuzioni mobiliari o immobiliari sui beni del debitore. In caso di esecuzioni già terminate (prezzo distribuito), valutare l'eventualità di azioni revocatorie. Nel caso di esecuzioni in corso alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale, il curatore può subentrarvi oppure può farne dichiarare l'improcedibilità presentando istanza al giudice dell'esecuzione (art. 216, 10 c.) (come indicato sub I.13). La procedura si considera in corso quando non sia ancora avvenuta la distribuzione delle somme ai creditori, che si verifica con l'ordine di distribuzione e pagamento;</p> <p>4) accertare se nei due anni anteriori alla dichiarazione dell'apertura della liquidazione giudiziale, il debitore abbia effettuato atti a titolo gratuito quali: donazioni aventi per oggetto beni mobili e immobili,</p>

Il manuale del Curatore

L.F.		C.C.I.I.	
	<p>fondo patrimoniale ex art. 167 e segg. c.c., atti costitutivi di trust, ecc.; (art. 64 L.F.);</p> <p>5) accertare se nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento il fallito abbia eseguito il pagamento di debiti la cui scadenza era non anteriore alla data della dichiarazione di fallimento (art. 65 L.F.);</p> <p>6) accertare, tramite verifiche contabili e documentali, se vi sono i presupposti per agire in revocatoria ai sensi dell'art. 67 L.F.</p> <p>Tenere ben presente che il termine di decadenza per l'esercizio delle azioni previste dagli artt. 64-69 L.F. è di tre anni dalla dichiarazione di fallimento e di cinque dal compimento dell'atto. L'interruzione del termine di decadenza avviene con l'atto di citazione.</p> <p>Valutare attentamente eventuali revocatorie ordinarie ai sensi dell'artt. 2901 e segg. c.c. (art. 66 L.F.)</p>		<p>garanzie gratuite, costituzione di fondo patrimoniale ex art. 167 e segg. c.c., atti costitutivi di trust, ecc.; (art. 163, 1 c.);</p> <p>5) accertare se nei due anni anteriori alla dichiarazione dell'apertura della liquidazione giudiziale il debitore abbia eseguito il pagamento di debiti la cui scadenza era non anteriore alla data della dichiarazione di L.G. (art. 164, 1 c.);</p> <p>6) accertare, tramite verifiche contabili e documentali, se vi sono i presupposti per agire in revocatoria ai sensi dell'art. 166.</p> <p>Tenere ben presente che il termine di decadenza per l'esercizio delle azioni revocatorie e d'inefficacia è di tre anni dall'apertura della liquidazione giudiziale e di cinque dal compimento dell'atto. L'interruzione del termine di decadenza avviene con l'atto di citazione.</p> <p>Valutare attentamente eventuali revocatorie ordinarie ai sensi dell'artt. 2901 e segg. c.c. (art. 165)</p>
16	AZIONE DI RESPONSABILITÀ.	16	AZIONE DI RESPONSABILITÀ.
	<p>Prima di agire ai sensi dell'art. 146 L.F. è opportuno:</p> <p>1) verificare se vi erano, oltre a quelli legali, amministratori di fatto e soci accomandanti ingeritisi nella gestione della società fallita, ricordando che il curatore, quale pubblico ufficiale (art. 30 L.F.), deve tempestivamente denunciare eventuali reati di cui è venuto a conoscenza;</p> <p>2) valutare eventuali responsabilità anche di terzi.</p> <p>E' necessario però che una eventuale azione di responsabilità sia attentamente meditata in considerazione che essa può determinare, per</p>		<p>Il riferimento normativo per l'azione di responsabilità è l'articolo 255 del CCII.</p> <p>Restano valide le raccomandazioni illustrate nella colonna di sinistra in riferimento alla Legge Fallimentare.</p> <p>Il Correttivo ter ha abrogato l'art. 254, che prevedeva l'obbligo per il curatore di sentire il debitore, nonché per il debitore di fornire le informazioni.</p> <p>L'art. 255 illustra le diverse tipologie di azioni di responsabilità che possono essere avviate da parte del curatore.</p>

L.F.	C.C.I.I.
<p>la sola circostanza di essere intrapresa ed a prescindere dall'esito finale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) effetti devastanti morali e patrimoniali nei confronti delle persone che la subiscono, specialmente se accompagnate da azioni cautelative; b) ritardi nella chiusura delle stesse procedure concorsuali, esponendole, in caso di insuccesso, a gravi responsabilità a seguito degli inevitabili onorari dei legali addebitati ed alle possibili azioni di risarcimento promosse dai convenuti. <p>In proposito, opportunamente, il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Firenze, con circolare del 12.10.2001, condivisa dalla Sezione Fallimentare del Tribunale di Firenze, ha raccomandato, prima di intraprendere ogni azione di responsabilità nei confronti dei componenti del collegio sindacale di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) informare i sindaci in forma scritta, indicando i singoli fatti da cui deriverebbe la assunta responsabilità, nonché il nesso causale tra la omissione ed il danno, ove possibile, quantificato; b) riconoscere al sindaco la facoltà di formulare le proprie osservazioni ed eccezioni alle contestazioni, sempre in forma scritta, entro un termine congruo dal ricevimento della comunicazione. <p>Nel caso in cui, pur esistendo validi presupposti per l'esercizio dell'azione di responsabilità ex art. 146 L.F., la stessa si riveli inefficace per assenza di beni da aggredire in capo ai soggetti contro cui si vorrebbe agire, valutare l'opportunità di attendere l'avvio del procedimento penale a loro carico, nel cui ambito richiedere al G.D. l'autorizzazione a costituirsi quale parte civile, con l'obiettivo di ottenere un risarcimento (al quale il Pubblico Ministero può, se del caso, subordinare l'eventuale richiesta di patteggiamento).</p>	

Il manuale del Curatore

L.F.		C.C.I.I.	
J	GESTIONE DEGLI INCASSI E DEL CONTO CORRENTE DELLA PROCEDURA (ART. 34)	J	GESTIONE DEGLI INCASSI E DEL CONTO CORRENTE DELLA PROCEDURA
1	APERTURA, GESTIONE E PRELEVAMENTI DAL CONTO CORRENTE.	1	APERTURA, GESTIONE E PRELEVAMENTI DAL CONTO CORRENTE. (ART. 131)
	<p>Non appena sono disponibili somme liquide, aprire un c/c bancario o postale intestato alla procedura fallimentare (la scelta dell'istituto bancario o postale è competenza del curatore e non necessita di autorizzazioni) (art. 34, 1° comma).</p> <p>Il mancato deposito non costituisce più motivo di revoca automatica del curatore, ma può essere valutato dal Tribunale ai fini dell'eventuale adozione di tale provvedimento.</p>		<p>Non appena sono disponibili somme liquide, aprire un c/c bancario intestato alla procedura di L.G. (la scelta dell'istituto bancario o postale è competenza del curatore e non necessita di autorizzazioni) (art. 131, 1° comma).</p> <p>Il mancato deposito può essere valutato dal Tribunale ai fini dell'eventuale adozione di provvedimento di revoca del curatore.</p> <p>L'apertura del conto corrente, con le relative coordinate bancarie, dev'essere comunicata alla cancelleria con atto strutturato.</p>
2	VERSAMENTI.	2	VERSAMENTI.
	Entro 10 giorni dalla riscossione, versare le somme sul predetto c/c intestato alla procedura fallimentare (art. 34, 1° comma L.F.).		Entro 10 giorni dalla riscossione, versare le somme sul predetto c/c intestato alla procedura di L.G. (art. 131, 1° comma).
3	INVESTIMENTI DIVERSI.	3	INVESTIMENTI DIVERSI.
	Se si prevede che le somme riscosse non possano essere immediatamente assegnate ai creditori, valutare l'opportunità di richiedere al comitato dei creditori l'autorizzazione ad investire le disponibilità liquide in strumenti diversi dal deposito in conto corrente purché sia garantita l'integrità del capitale (art. 34 - 1° comma L.F.).		Tale opportunità è venuta meno.

Il manuale del Curatore

L.F.		C.C.I.I.	
	<p>In particolare ne può essere autorizzato l'impiego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in titoli di stato secondo il D.Lgs. 5/2006; - in strumenti diversi dal deposito in conto corrente (previsione più ampia) in base al D.Lgs. 169/2007, non essendo comunque possibile il ricorso ad investimenti finanziari rischiosi. 		
4	MANDATI DI PRELEVAMENTO.	4	MANDATI DI PRELEVAMENTO.
	<p>A seguito dell'applicazione del comma 4 dell'art. 34 L.F. (in vigore per le procedure dichiarate a partire dal 16.07.2006), le modalità da adottare per i pagamenti sono le seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) l'istanza dovrà essere presentata completa del provvedimento per l'autorizzazione del G.D. già predisposto; dovrà poi essere sempre allegato il mandato di pagamento già compilato e sempre completo delle seguenti indicazioni: <ol style="list-style-type: none"> a) Numero del fallimento; b) Dati anagrafici del fallimento; c) Banca del fallimento; d) Numero di conto corrente o libretto di deposito; e) Dati del curatore. 2) ottenuta l'autorizzazione del G.D. ed il mandato di pagamento il curatore chiederà alla cancelleria copia conforme del mandato stesso versando, a mezzo marche, l'importo di Euro 10,62 per diritti di cancelleria; 3) la copia conforme verrà consegnata alla banca per l'effettuazione del prelevamento. 		<p>Secondo quanto previsto dall'art. 131 c. 4 Il mandato è sottoscritto dal giudice delegato ed è comunicato telematicamente dal cancelliere alla banca, nel rispetto delle disposizioni, anche regolamentari, concernenti la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.</p> <p>Il cd Correttivo ter ha eliminato l'obbligo di sottoscrizione del mandato da parte del cancelliere.</p> <p>Nella pratica, attualmente è ancora previsto il mandato in cartaceo, con copia autentica.</p>

Il manuale del Curatore

L.F.		C.C.I.I.	
	<p>N.B. Si segnala che la maggioranza delle banche non provvede a “dare notizia del pagamento eseguito alla Cancelleria” come da precisa disposizione contenuta nella “comunicazione del rilascio di mandato di pagamento”.</p> <p>Pertanto è opportuno che i Curatori sollecitino in tal senso gli istituti di credito dove sono depositate le liquidità delle rispettive procedure.</p> <p>In caso di somme di ammontare esiguo o di scarse disponibilità può essere autorizzato il versamento su un libretto di deposito nominativo al fine di evitare eccessive spese bancarie.</p>		
5	REGISTRAZIONE OPERAZIONI. (ART. 38)	5	REGISTRAZIONE OPERAZIONI. (ART. 136)
	Annotare entrate ed uscite nel giornale del fallimento (con le opportune riclassificazioni).		Annotare giorno per giorno entrate ed uscite nel registro informatico consultabile dal G.D. e da ciascun componente del comitato dei creditori. Mensilmente il curatore firma digitalmente il registro e vi appone la marca temporale , in conformità alle regole tecniche per la formazione, trasmissione, conservazione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione dei documenti informatici.
K	ACCONTI SUL COMPENSO AL CURATORE	K	ACCONTI SUL COMPENSO AL CURATORE
1	PRESUPPOSTI PER LA RICHIESTA DI ACCONTI (ART. 39)	1	PRESUPPOSTI PER LA RICHIESTA DI ACCONTI (ART. 137)
	Gli acconti sono riconosciuti solo se vi sono giustificati motivi e solo in caso di ricavi immobiliari o dopo avere effettuato almeno un riparto		È facoltà del tribunale liquidare al curatore acconti sul compenso. L'acconto può essere liquidato dopo l'esecuzione di un progetto di riparto

Il manuale del Curatore

L.F.		C.C.I.I.	
	<p>parziale. Alla richiesta di acconto devono essere allegati i seguenti documenti in copia: stato passivo, rendiconto ex art. 116 L.F., movimenti del c/c bancario intestato alla procedura e rendiconto delle spese anticipate di cui si chiede il rimborso. Dovrà essere, inoltre, indicato se sono stati percepiti o meno precedenti acconti ed in caso positivo dovrà essere allegata fotocopia del provvedimento di liquidazione.</p>		<p>parziale, salvo che non ricorrano giustificati motivi. Alla richiesta di acconto è opportuno allegare i seguenti documenti in copia: stato passivo, rendiconto ex art. 236 CCII, movimenti del c/c bancario intestato alla procedura e rendiconto delle spese anticipate di cui si chiede il rimborso. Dovrà essere, inoltre, indicato se sono stati percepiti o meno precedenti acconti ed in caso positivo è opportuno allegare il provvedimento di liquidazione.</p>
L	RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO (ART. 110)	L	RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO (ART. 220)
1	PROSPETTO DELLE SOMME DISPONIBILI E PROGETTO DI RIPARTIZIONE. (ART. 110, 1 c.)	1	PROSPETTO DELLE SOMME DISPONIBILI E PROGETTO DI RIPARTIZIONE. (ART. 220, 1 c.)
	<p>Ogni 4 mesi a partire dalla data del decreto di esecutività dello stato passivo, o nel diverso termine stabilito dal G.D. (termine ordinatorio), predisporre un prospetto delle somme disponibili e un progetto di ripartizione secondo l'ordine previsto dall'art. 111 L.F. e le modalità di cui all'art. 111-quater L.F., ricordandosi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) di effettuare, in caso di ripartizione parziale, gli accantonamenti previsti dalla legge e di non superare l'ottanta per cento delle somme da ripartire (art. 113 L.F.); 2) di inserire nel progetto di ripartizione anche i crediti prededucibili nei casi in cui risulti obbligatorio il pagamento all'interno del procedimento di riparto (art. 111-bis L.F.); 3) di inserire nel progetto di ripartizione anche i crediti per i quali non si applica il divieto di azioni esecutive e cautelari di cui all'art. 51 L.F.; 		<p>Ogni 4 mesi a partire dalla data del decreto di esecutività dello stato passivo, o nel diverso termine stabilito dal G.D. (termine ordinatorio), predisporre un prospetto delle somme disponibili e un progetto di ripartizione secondo l'ordine previsto dall'art. 221 CCII e le modalità di cui all'art. 224 CCII, ricordandosi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) di effettuare, in caso di ripartizione parziale, gli accantonamenti previsti dalla legge e di non superare l'ottanta per cento delle somme da ripartire (art. 227 CCII); 2) di inserire nel progetto di ripartizione anche i crediti prededucibili nei casi in cui risulti obbligatorio il pagamento all'interno del procedimento di riparto (art. 222 CCII); 3) di inserire nel progetto di ripartizione anche i crediti per i quali non si applica il divieto di azioni esecutive e cautelari di cui all'art. 150 CCII; 4) di tenere conto delle disposizioni sui conti speciali nella

Il manuale del Curatore

L.F.		C.C.I.I.	
	4) di tenere conto delle disposizioni sui conti speciali nella determinazione delle masse attive liquide immobiliare e mobiliare e dei conti autonomi delle vendite di singoli beni immobili e/o mobili oggetto di ipoteca, pegno o privilegio speciale (art. 111-ter L.F.); 5) di tenere conto di eventuali domande tardive ammesse (art. 112 L.F.); 6) di tenere conto dello scioglimento di eventuali ammissioni con riserva (art. 113-bis L.F.).		determinazione delle masse attive liquide immobiliare e mobiliare e dei conti autonomi delle vendite di singoli beni immobili e/o mobili oggetto di ipoteca, pegno o privilegio speciale (art. 223 CCII); 5) di tenere conto di eventuali domande tardive ammesse (art. 225 CCII); 6) di tenere conto dello scioglimento di eventuali ammissioni con riserva (art. 228 CCII).
2	PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI RIPARTIZIONE AL G.D. (ART. 110, 1 C.)	2	PROGETTO DI RIPARTIZIONE (ART. 220)
	Presentare il progetto di ripartizione al G.D.		E' obbligatorio, in presenza di attivo, procedere a riparti. In mancanza, possibile causa di revoca del curatore (art. 220, 6 c., CCII). Non è più prevista la presentazione al G.D. né il deposito in cancelleria.
3	AVVISO AI CREDITORI. (ART. 110, 2 C.)	3	AVVISO AI CREDITORI. (ART. 220, 1 C.)
	Non appena il G.D. ne ha ordinato il deposito in cancelleria, avvisare tutti i creditori (compresi quelli per i quali è pendente un giudizio di impugnazione ex art. 98 L.F.) tramite raccomandata A/R o altra modalità telematica con garanzia di avvenuta ricezione.		Inviare il progetto direttamente a tutti i creditori (compresi quelli per i quali è pendente un giudizio di impugnazione ex art. 206 CCII) a mezzo posta elettronica certificata.
4	ESECUTIVITÀ DEL PROGETTO DI RIPARTIZIONE. (ART. 110, 4 C.)	4	PROSPETTO DELLE SOMME DISPONIBILI E PROGETTO DI RIPARTIZIONE. (ART. 220, 1 c.)
	Decorso il termine per eventuali reclami ex art. 36 L.F. (15 giorni dal ricevimento della comunicazione), richiedere al G.D. l'esecutività del		Decorso il termine per eventuali reclami ex art. 133 CCII (15 giorni dal ricevimento della comunicazione), richiedere al G.D. l'esecutività del

Il manuale del Curatore

L.F.		C.C.I.I.	
	progetto di ripartizione: in caso di reclami, il progetto è dichiarato esecutivo con accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti contestati, somme in ordine alle quali disporrà il provvedimento del G.D. che deciderà sul reclamo.		progetto di ripartizione: in caso di reclami, il progetto è dichiarato esecutivo con accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti contestati (o in alternativa garanzia fidejussoria), somme in ordine alle quali disporrà il provvedimento del G.D. che deciderà sul reclamo (art. 220, 5 c., CCII).
5	PAGAMENTI AI CREDITORI. (ART. 115)	5	PAGAMENTI AI CREDITORI. (ART. 230)
	<p>Provvedere al pagamento dei creditori nei modi stabiliti dal G.D. (assegni circolari non trasferibili inviati con raccomandata A/R e/o bonifici) purché tali da assicurare la prova del pagamento (art. 115, comma 1 L.F.), tenendo conto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) delle cessioni e delle surrogazioni di crediti eventualmente intervenute con le modalità stabilite dall'art. 115, comma 2 L.F.; 2) di eventuali particolari modalità di pagamento dei crediti (ad esempio per tributi e contributi da pagare all'Agente per la Riscossione Tributi e agli enti previdenziali); 3) delle ritenute d'acconto (vedere aspetti fiscali) da operare al momento del pagamento di determinati creditori (dipendenti, professionisti, agenti e rappresentanti ecc.). 		<p>Provvedere al pagamento dei creditori nei modi stabiliti dal G.D. (bonifici o eventualmente assegni circolari non trasferibili inviati con raccomandata A/R) purché tali da assicurare la prova del pagamento (art. 230, 1 c., CCII), tenendo conto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) delle cessioni e delle surrogazioni di crediti eventualmente intervenute con le modalità stabilite dall'art. 230, 2 c., CCII; 2) di eventuali particolari modalità di pagamento dei crediti (ad esempio per tributi e contributi da pagare all'Agenzia Entrate e Riscossione e agli enti previdenziali); 3) delle ritenute d'acconto (vedere aspetti fiscali) da operare al momento del pagamento di determinati creditori (dipendenti, professionisti, agenti e rappresentanti ecc.).
M	LA CESSAZIONE DELLA PROCEDURA FALLIMENTARE (ART. 118)	M	LA CESSAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (ART. 223)
	<p>La procedura di fallimento si chiude – salvo quanto disposto in caso di concordato:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) se non sono proposte domande di ammissione al passivo; 2) se pagate integralmente le spese in prededuzione, tutti i creditori vengono soddisfatti integralmente per i crediti ammessi, ovvero questi 		<p>La procedura di liquidazione giudiziale si chiude – salvo quanto disposto in caso di concordato:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) se non sono proposte domande di ammissione al passivo; b) se pagate integralmente le spese in prededuzione, tutti i creditori vengono soddisfatti integralmente per i crediti ammessi, ovvero questi sono estinti in altro modo;

Il manuale del Curatore

L.F.		C.C.I.I.	
	<p>sono estinti in altro modo;</p> <p>3) quando è compiuta la ripartizione dell'attivo;</p> <p>4) quando sia accertata che la prosecuzione della procedura non consente il soddisfacimento, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili, né le spese di procedura – (per mancanza di attivo);</p> <p>Nei casi di chiusura di cui ai n. 3 e 4 il curatore chiede la cancellazione dal registro delle imprese. La chiusura della procedura di cui al n. 3 non è impedita dalla presenza di giudizi. Il decreto di chiusura deve prevedere la legittimazione del curatore a proseguire i giudizi pendenti.</p>		<p>c) quando è compiuta la ripartizione dell'attivo;</p> <p>d) quando sia accertata che la prosecuzione della procedura non consente il soddisfacimento, neppure in parte, dei creditori concorsuali, né i crediti prededucibili, né le spese di procedura – (per mancanza di attivo);</p> <p>Nel caso di chiusura ai sensi delle lettere a) e b) il curatore convoca l'assemblea dei soci per deliberare sulla prosecuzione dell'attività o della sua cessazione, ovvero per la trattazione di argomenti sollecitati dai soci rappresentanti il 20% del c.s. Nei casi di cui alle lettere c) e d) il curatore chiede la cancellazione dal registro delle imprese, salvo il caso di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 234 c. 6, ovvero chiusura della procedura in pendenza di giudizi.</p> <p>L'art. 234 – regola la "Prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura".</p> <p>In tal caso la cancellazione della società dal registro delle imprese è rimandata alla cessazione dei giudizi pendenti.</p> <p>Nella prassi, verrà chiusa solamente la partita IVA.</p>
1	OPERAZIONI PROPEDEUTICHE ALLA CHIUSURA DEL FALLIMENTO	1	OPERAZIONI PROPEDEUTICHE ALLA CHIUSURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
	<p>Controllare attentamente che tutti i beni siano stati venduti, non ci siano crediti da riscuotere (eventualmente cederli e abbandonare quelli inesigibili con le modalità di cui all'art. 35 L.F.) ed altri rapporti ancora da definire.</p>		<p>Prima di procedere con la chiusura della procedura occorre verificare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che siano compiuti tutti gli atti previsti nel programma di liquidazione ex art. 213; - che non sussistano beni o crediti da rinunciare ex art. 213 co. 2; - di aver individuato tutte le spese necessarie per la chiusura della procedura al fine di consentire una corretta stima delle somme prevedibilmente utilizzabili per il riparto finale.
2	SPESE DI GIUSTIZIA	2	SPESE DI GIUSTIZIA

Il manuale del Curatore

L.F.		C.C.I.I.	
	Controllare se vi sono somme prenotate a debito e annotate sul "Foglio notizie" (ex Campione Civile). Oltre al contributo unificato, imposta di registro sulla sentenza e spese forfettizzate di notifica, che sono sempre presenti, in alcuni casi vi possono essere altre spese anticipate dall'Erario per il pagamento di imposte ipotecarie, rilascio di copie, anticipi a legali o a periti e quant'altro.		Devono esser monitorate tutte le spese rimaste impagate: somme prenotate a debito; contributo unificato; imposta registro sentenze e spese di notifica; eventuali spese anticipate dall'Erario; eventuali imposte ipotecarie; anticipazioni a legali o periti e quant'altro.
3	PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO	3	PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO
	Provvedere se non ancora eseguito (si veda il precedente punto G1).		Provvedere se non ancora eseguito (si veda il precedente punto G1).
4	RENDICONTO DELLA GESTIONE. (ART. 116)	4	RENDICONTO DELLA GESTIONE. (ART. 231)
	Formare il rendiconto della gestione esponendo analiticamente le operazioni contabili e l'attività di gestione della procedura.		Compiuta la liquidazione dell'attivo, prima del riparto finale, il curatore presenta al G.D. "l'esposizione analitica delle operazioni contabili, dell'attività di gestione della procedura, della modalità con cui ha attuato il programma di liquidazione e il relativo esito".
5	FISSAZIONE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE. (ART. 116, 2 C.)	5	FISSAZIONE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE. (ART. 231, 2 C.)
	Presentare in cancelleria il rendiconto della gestione con la richiesta al G.D. di fissazione dell'udienza fino alla quale gli interessati possono presentare le loro osservazioni o contestazioni (art. 116, comma 2, L.F.).		Il G.D. ordina il deposito del conto e fissa l'udienza che non può essere tenuta prima che siano decorsi 15 gg. dalla comunicazione a tutti i creditori.
6	COMUNICAZIONE AI CREDITORI. (ART. 116, 3 C.)	6	COMUNICAZIONE AI CREDITORI. (ART. 231, 3 C.)
	Comunicare ai creditori ammessi al passivo, a coloro che hanno		Il Curatore dà immediata comunicazione, dell'avvenuto deposito (nel

Il manuale del Curatore

L.F.		C.C.I.I.	
	proposto opposizione, ai creditori in prededuzione non soddisfatti ed al fallito l'avvenuto deposito del rendiconto e la fissazione dell'udienza per l'approvazione.		fascicolo telematico) e della fissazione dell'udienza, al debitore, ai creditori ammessi al passivo, a coloro che hanno proposto opposizione, ai creditori in prededuzione e non soddisfatti, inviando copia del rendiconto e avvisandoli che possono presentare eventuali osservazioni o contestazioni sino a 5 gg prima dell'udienza.
7	DECRETO DI APPROVAZIONE. (ART. 116, 4 C.)	7	DECRETO DI APPROVAZIONE. (ART. 231, 4 C.)
	All'udienza: esibire la distinta delle raccomandate/PEC di cui al punto precedente. Il G.D., in mancanza di contestazioni o di raggiunto accordo, approva il Conto della Gestione con decreto. In caso di mancato accordo fissa udienza in Camera di Consiglio innanzi al collegio.		Qualche giorno prima dell'udienza, depositare telematicamente le ricevute delle comunicazioni via PEC e delle eventuali raccomandate, ai creditori e al debitore. Il G.D., in mancanza di contestazioni o di raggiunto accordo, approva il Conto della Gestione con decreto. In caso di mancato accordo fissa udienza innanzi al collegio che, sentite le parti, provvede in camera di consiglio.
8	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO. (ART. 39)	8	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO. (ART. 137)
	Dopo l'approvazione del rendiconto, chiedere la liquidazione del compenso, dichiarando se sono stati in precedenza percepiti acconti e richiedendo il rimborso delle spese anticipate e non ancora rimborsate. Nota bene: il compenso dovrà essere solo liquidato. La riscossione avverrà in sede di riparto finale. (In caso di mancanza o di insufficienza di attivo, spetta comunque il compenso al Curatore; il D.M. n. 30/2012 stabilisce un minimo anche in caso di totale mancanza di attivo. E' necessario che nell'istanza di liquidazione del compenso venga già specificata la circostanza della mancanza o insufficienza di attivo e quindi venga richiesto che la parte di compenso che non può essere pagata dal fallimento, a norma art. 146 D.P.R. 115/02, venga posta a carico dell'Erario (Cfr. C. Cost. 28.04.2006 n. 174). Attenzione: in tal		Dopo l'approvazione del rendiconto, chiedere la liquidazione del compenso, dichiarando se sono stati in precedenza percepiti acconti e richiedendo il rimborso delle spese anticipate e non ancora rimborsate. Nota bene: il compenso dovrà essere solo liquidato. La riscossione avverrà successivamente all'esecuzione del riparto finale. (In caso di mancanza o di insufficienza di attivo, spetta comunque il compenso al Curatore; il D.M. n. 30/2012 stabilisce un minimo anche in caso di totale mancanza di attivo. È necessario che nell'istanza di liquidazione del compenso venga già specificata la circostanza della mancanza o insufficienza di attivo e quindi venga richiesto che la parte di compenso che non può essere pagata dalla L.G., a norma art. 146 D.P.R. 115/02, venga posta a carico dell'Erario (Cfr. C. Cost. 28.04.2006 n. 174).

Il manuale del Curatore

L.F.		C.C.I.I.	
	caso trova applicazione l'art. 130 del D.P.R. 115/02 e il compenso è ridotto della metà.		Attenzione: in tal caso trova applicazione l'art. 130 del D.P.R. 115/02 e il compenso è ridotto della metà.
9	PREDETERMINAZIONE INTERESSI SU CONTO CORRENTE BANCARIO.	9	PREDETERMINAZIONE INTERESSI SU CONTO CORRENTE BANCARIO.
	Concordare con l'istituto di credito presso il quale è intrattenuto il conto corrente della procedura le modalità di estinzione del conto e farsi rilasciare conteggio delle somme effettivamente disponibili (al netto delle spese di gestione ed estinzione del c/c) alla data presunta dell'esecuzione dei pagamenti indicata dal curatore.		Concordare con l'istituto di credito presso il quale è intrattenuto il conto corrente della procedura le modalità di estinzione del conto e farsi rilasciare conteggio delle somme effettivamente disponibili (al netto delle spese di gestione ed estinzione del c/c) alla data presunta dell'esecuzione dei pagamenti indicata dal curatore. Il tutto per consentire la corretta individuazione delle somme disponibili per il riparto finale.
10	PIANO DI RIPARTO FINALE. (ARTT. 110-117)	10	PIANO DI RIPARTO FINALE. (ART. 232)
	Predisporre il piano di riparto finale da presentare al G.D. che ne ordina il deposito in cancelleria (deve essere inserito, tra i pagamenti in prededuzione, il compenso del Curatore così come liquidato) e dispone che ne siano avvisati tutti i creditori con posta elettronica certificata.		Approvato il conto e liquidato il compenso del curatore il G.D., sentite le proposte del curatore, ordina il riparto finale secondo le norme che precedono. Il curatore comunica il progetto di ripartizione ai creditori, i quali ai sensi dell'art. 220 co. 3, nel termine di 15 gg possono proporre reclamo al G.D. ai sensi dell'art. 133. Decorso tale termine il G.D., su richiesta del curatore, corredata dal progetto di riparto e dai documenti comprovanti l'avvenuta trasmissione, dichiara esecutivo il progetto di riparto finale (art. 220 c. 4)
11	CREDITI CONDIZIONATI. (ART. 117, 2 C.)	11	CREDITI CONDIZIONATI. (ART. 232, 2 C.)

Il manuale del Curatore

L.F.		C.C.I.I.	
	Per i crediti condizionati, per i quali la condizione non si è ancora verificata, nonché per i crediti oggetto di contestazione con provvedimento non ancora passato in giudicato, depositare le somme corrispondenti nei modi stabiliti dal G.D.		Per i crediti condizionati, per i quali la condizione non si è ancora verificata, nonché per i crediti oggetto di contestazione con provvedimento non ancora passato in giudicato, depositare le somme corrispondenti nei modi stabiliti dal G.D.
12	ESECUTIVITÀ DEL PIANO DI RIPARTO FINALE. (ART. 110, 4 C.)	12	ESECUTIVITÀ DEL PIANO DI RIPARTO FINALE. (ART. 220, 4 C.)
	Decorso il termine per eventuali reclami ex art. 36 L.F. (15 giorni dal ricevimento della comunicazione), chiedere al G.D. di dichiarare l'esecutività del piano di riparto finale richiedendo il mandato di pagamento e depositando le prove che i creditori hanno ricevuto la comunicazione.		Decorso il termine di cui all'art. 220 co. 4 il G.D., su richiesta del curatore, corredata dal progetto di riparto e dai documenti comprovanti l'avvenuta trasmissione, dichiara esecutivo il progetto di riparto finale e autorizza l'esecuzione dei pagamenti. Alla richiesta di esecutività va allegato il mandato di pagamento.
13	PAGAMENTO AI CREDITORI. (ART. 115)	13	PAGAMENTO AI CREDITORI. (ART. 230)
	Il curatore provvede con la richiesta di mandato per l'esecuzione del riparto e provvede al pagamento nei modi stabiliti dal G.D. idonei a garantire la prova del pagamento. Se prima della ripartizione i crediti ammessi sono stati ceduti, il curatore attribuisce le quote di riparto ai cessionari, qualora la cessione sia stata tempestivamente comunicata ex art. 115.		Una volta dichiarata l'esecutività del piano di riparto, il curatore provvede al pagamento nei modi stabiliti dal G.D. idonei a garantire la prova del pagamento. Se prima della ripartizione i crediti ammessi sono stati ceduti, il curatore attribuisce le quote di riparto ai cessionari, qualora la cessione sia stata tempestivamente comunicata ex art. 230 c. 2.
14	CREDITORI IRREPERIBILI. (ART. 117, 4 C.)	14	CREDITORI IRREPERIBILI. (ART. 232, 4 C.)
	Per i creditori irreperibili, depositare le somme loro dovute presso l'istituto bancario o l'ufficio postale presso il quale era intrattenuto il c/c della procedura ex art. 34 (dopo 5 anni dal deposito le somme devono essere versate allo Stato oppure distribuite ai creditori richiedenti ai sensi		Per i creditori irreperibili, depositare le somme loro dovute presso l'istituto bancario o l'ufficio postale presso il quale era intrattenuto il c/c della procedura ex art. 131 (dopo 5 anni dal deposito le somme devono essere versate allo Stato oppure distribuite ai creditori richiedenti ai sensi

Il manuale del Curatore

L.F.		C.C.I.I.	
	del 4 e 5 comma art. 117 L.F.)		del 4 e 5 comma art. 232 L.F.)
15	CHIUSURA DELLA PROCEDURA . (ART. 119)	15	CHIUSURA DELLA PROCEDURA. (ART. 235)
	<p>Fare istanza al tribunale per la chiusura della procedura.</p> <p>Occorre verificare che nel fascicolo siano presenti tutti i documenti ed in particolare stato passivo, inventario, relazione del curatore, registro ex art. 38 L.F., pagamento foglio notizie (Camp. Civ./CUF), rendiconto della gestione, decreto di liquidazione compenso, ripartizioni parziali e finali.</p>		<p>La chiusura della L.G. viene dichiarata su istanza del curatore o del debitore, ovvero d'ufficio. Unitamente all'istanza, il curatore deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 130 co. 9, anche ai fini della dichiarazione di cui all'art. 281, c. 1, ovvero la dichiarazione di inesigibilità nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti.</p>
16	CHIUSURA PER INSUFFICIENZA DI ATTIVO. (ART. 119, 2 C.)	16	CHIUSURA PER INSUFFICIENZA DI ATTIVO. (ART. 235, 2 C.)
	<p>Se il fallimento si chiude per il caso di cui all'art. 118 - comma 1 - n. 4) (insufficienza di attivo), prima dell'approvazione del programma di liquidazione ex art. 104-ter L.F., allegare il parere del comitato dei creditori e del fallito (art. 119 comma 2 L.F.).</p>		<p>Se la liquidazione giudiziale si chiude ai sensi dell'art. per il caso di cui all'art. 233 co. 1 lettera d) (insufficienza di attivo) prima dell'approvazione del programma di liquidazione, il tribunale decide sentiti il curatore, il comitato dei creditori e il debitore.</p>
17	CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE. (ART. 118, 2 C.)	17	CHIUSURA DELLA PROCEDURA. (ART. 234 c. 7 e 8)

Il manuale del Curatore

L.F.	C.C.I.I.
<p>In caso di chiusura di fallimento di società per le ragioni di cui ai nn. 3) e 4) dell'art. 118 L.F. (ripartizione finale o insufficienza dell'attivo), procedere alla cancellazione della società medesima dal registro imprese.</p> <p>Spese per diritto di segreteria alla C.C.I.A.A.: euro 10,00 (vedasi nota del 18.02.2008 - n. 1335 del Ministero dello Sviluppo Economico).</p> <p>GIUDIZI PENDENTI. (ART. 118 comma 2)</p> <p>La chiusura della procedura non è impedita dalla pendenza di giudizi, rispetto ai quali il curatore mantiene la legittimazione processuale.</p> <p>Il curatore dovrà accantonare le somme stimate per le spese future, in particolare in relazione ai giudizi pendenti il cui esito è incerto.</p> <p>Una volta esauriti i giudizi, incassate le somme spettanti e pagate le spese, procederà con un riparto supplementare del residuo attivo.</p>	<p>Eseguito il progetto di riparto finale, il curatore chiede al tribunale di archiviare la procedura di liquidazione giudiziale e, entro 10 giorni dal decreto di archiviazione, il curatore chiede la cancellazione della società dal reg. delle imprese.</p> <p>Quando le ripartizioni ai creditori soddisfano integralmente i crediti ammessi, o questi sono estinti e sono pagate le spese prededucibili, procede ai sensi dell'art. 233 co. 2 primo periodo.</p> <p>GIUDIZI E CREDITI PENDENTI. (ART. 234 commi 1 - 6)</p> <p>La chiusura della procedura non è impedita dall'esistenza di crediti nei confronti di altre procedure per i quali si sia in attesa di riparto (novità aggiunta dal cd Correttivo ter), e dalla pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi, rispetto ai quali il curatore mantiene la legittimazione processuale.</p> <p>Il curatore dovrà accantonare le somme stimate per le spese future, in particolare in relazione ai giudizi pendenti il cui esito è incerto.</p> <p>Una volta esauriti i giudizi, incassati i crediti e pagate le spese, procederà con un riparto supplementare del residuo attivo.</p>

ASPETTI FISCALI

ADEMPIMENTI INIZIALI

IVA

- presentare il **modello variazione dati IVA** (art. 35 DPR 633/1972): modello AA9/10 per le imprese individuali, modello AA7/10 per gli altri soggetti; il termine sarebbe di 30 giorni dall'accettazione in caso di dichiarazione "autonoma", ma si consiglia di presentare (entro 10 giorni) il modello variazione dati IVA congiuntamente alle comunicazioni al Registro Imprese (comunicazione della PEC e dei dati necessari per l'insinuazione al passivo);
- predisporre i **registri IVA acquisti e vendite**;
- dotarsi di strumenti per la gestione delle **fatture elettroniche**, inclusa la conservazione delle stesse (eventualmente, attraverso la piattaforma messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate), e una volta ottenuto l'accesso all'area fatture elettroniche sul sito di agenzia Entrate, registrare l'indirizzo telematico (codice SDI) per la ricezione delle fatture.
- ANNO PRECEDENTE ALL'APERTURA DELLA PROCEDURA: presentare la **dichiarazione IVA annuale**, se non vi ha già provveduto il contribuente (debitore o legale rappresentante della società) e se il termine non è già scaduto. In caso di obbligo alla presentazione il termine è entro la scadenza ordinaria (ad oggi, 30 aprile), oppure entro 4 mesi dalla nomina se tra nomina e scadenza decorrono meno di 4 mesi.
- ANNO DI APERTURA DELLA PROCEDURA: presentare la dichiarazione **IVA 74-bis**, relativa alle operazioni effettuate tra il 1 gennaio e la data di avvio della liquidazione giudiziale, entro 4 mesi dalla nomina; serve all'Agenzia per predisporre la propria insinuazione al passivo;

IMPOSTE SUL REDDITO

- ANNO PRECEDENTE ALL'APERTURA DELLA PROCEDURA: il curatore presenta dichiarazione redditi e IRAP anche in assenza di consegna della situazione contabile (se non vi provvede il debitore o il legale rappresentante nei termini ordinari) entro 9 mesi dalla nomina; l'adempimento ha mero scopo informativo e non vi è alcun obbligo di versamento delle imposte a debito;
- Tale adempimento è attualmente oggetto di dibattito, in quanto non previsto dalla norma ma dalla giurisprudenza. Va anche correlato all'obbligo di redazione del bilancio, a carico del curatore laddove il debitore non abbia provveduto.
- ANNO DI APERTURA DELLA PROCEDURA: periodo dal 01/01 alla data di apertura della liquidazione giudiziale - dichiarazione Redditi e IRAP da presentare entro 9 mesi dalla nomina; non vi è alcun obbligo di versamento delle imposte a debito;

IMPOSTE LOCALI

- Il Curatore, nel caso in cui rinvenga beni immobili, entro 90 giorni, è tenuto a comunicare l'apertura della Procedura al Comune interessato dal bene

ASPETTI FISCALI

medesimo: non c'è obbligo di dichiarazione IMU ma è buona prassi che nella comunicazione in questione siano indicati gli estremi dei singoli immobili. Per tale motivo alcuni Curatori utilizzano proprio il modello di dichiarazione IMU

CERTIFICAZIONI UNICHE E MODELLO 770:

- ANNO PRECEDENTE ALL'APERTURA DELLA PROCEDURA: accertarsi che gli adempimenti vengano effettuati dal debitore o dal legale rappresentante; non ci sono obblighi in capo al curatore.
- ANNO DI APERTURA DELLA PROCEDURA:

Certificazioni Uniche: redazione e invio a carico del debitore o del legale rappresentante per il periodo dal 01/01 alla data di apertura della liquidazione giudiziale; per il periodo successivo obbligo del curatore.

Modello 770: non è prevista la suddivisione in 2 periodi, il curatore presenta un'unica dichiarazione che comprende quindi anche le eventuali ritenute effettuate dall'imprenditore.

SI CONSIGLIA DI

- Richiedere l'accesso al cassetto fiscale per poter accedere alle dichiarazioni fiscali, alle fatture elettroniche emesse e ricevute, ai dati del registro,
- Monitorare il ricevimento delle note di credito, tenuto conto dell'evoluzione della norma tributaria:
procedure concorsuali avviate dopo il 26 maggio 2021 - l'emissione di una nota di credito è possibile a partire dalla data di apertura della procedura;
procedure avviate prima del 26 maggio 2021 - l'emissione della nota di credito è possibile solo una volta che sia stato accertato l'esito infruttuoso della procedura concorsuale (in pratica dopo il riparto finale).
In entrambi i casi, le note di credito ricevute non generano un debito IVA prededucibile.

ADEMPIMENTI IN CORSO DI PROCEDURA

IVA

- presentare la dichiarazione IVA dell'anno in corso alla data di liquidazione giudiziale, entro la scadenza ordinaria (ad oggi, 30 aprile); si compone di 2 moduli: modulo 1, relativo al periodo tra il 1 gennaio e la data della liquidazione giudiziale, e modulo 2, dalla data della liquidazione giudiziale al 31 dicembre;

ASPETTI FISCALI

- emettere fatture elettroniche di vendita;
- annotare sui registri IVA le fatture emesse e ricevute;
- effettuare le liquidazioni periodiche IVA e i relativi versamenti nel caso di IVA a debito;
- presentare le liquidazioni periodiche (solo se nel mese o trimestre siano state registrate operazioni imponibili);
- presentare la dichiarazione annuale IVA, ogni anno, entro la scadenza ordinaria;

IMPOSTE SUL REDDITO

- non è dovuta la presentazione della dichiarazione dei redditi, nel corso della procedura (salvo che in caso di esercizio provvisorio);

IMPOSTE LOCALI

- Il Curatore, una volta ceduto il bene soggetto ad IMU, provvederà a richiedere i conteggi dell'imposta arretrata non pagata in corso di procedura, pagandola in prededuzione;

CERTIFICAZIONI UNICHE E MODELLO 770:

- se si verificano i presupposti, predisporre le certificazioni uniche e presentare il modello 770.

ADEMPIMENTI FINALI

IVA

- presentare la dichiarazione di cessazione ai fini IVA (art. 35 DPR 633/1972), entro 30 giorni dalla chiusura della liquidazione giudiziale;
- presentare la dichiarazione IVA dell'anno di chiusura della liquidazione giudiziale, entro la scadenza ordinaria (ad oggi, 30 aprile); attenzione al flag nel frontespizio.

IMPOSTE SUL REDDITO

- presentare la dichiarazione dei redditi relativa al periodo tra l'apertura della liquidazione giudiziale e la chiusura, entro 9 mesi dalla chiusura;

CERTIFICAZIONI UNICHE E MODELLO 770:

Il manuale del Curatore

ASPETTI FISCALI

- se si verificano i presupposti, predisporre le certificazioni uniche e presentare il modello 770.

N.B. tutti questi adempimenti, in pratica, avvengono nell'anno solare successivo a quello di chiusura della liquidazione giudiziale.

Il manuale del Curatore

TABELLA DELL'ORDINE DEI PRIVILEGI				
TIPO PRIVILEGIO	norma	ordine mob.	ordine imm.	tipo
Crediti in prededuzione (spese per amministrazione L.G. ed esercizio provvisorio impresa)	art. 111 L.F.	1	1	P
Crediti per spese di giustizia per conservazione/espropriazione beni mobili (art. 2755)	art. 2777	2		S
Crediti con privilegi che le leggi speciali dichiarano preferiti rispetto al pegno (art. 2781)	art. 2781	3		S
Crediti garantiti da pegno	art. 2748 c. 1	4		S
Crediti dipendenti per trattamento di fine rapporto e indennità di mancato preavviso (art. 2751 bis n. 1)	art. 2777 lett. a) art. 2776 c. 1	5	12 suss.	G
Crediti dipendenti per retribuzioni ed altri (art. 2751 bis n. 1)	art. 2777 lett. a) art. 2776 c. 2	5	13 suss.	G
Crediti dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera per compensi delle ultime due annualità di prestazione (art. 2751 bis n. 2)	art. 2777 lett. b) art. 2776 c. 2	6	13 suss.	G
Crediti degli agenti per provvigioni dell'ultimo anno di prestazione e indennità cessazione rapporto di agenzia (art. 2751 bis n. 3)	art. 2777 lett. b) art. 2776 c. 2	6	13 suss.	G
Crediti dei coltivatori diretti per vendita prodotti, del colono e del mezzadro (art. 2751 bis n. 4)	art. 2777 lett. c) art. 2776 c. 2	7	13 suss.	G
Crediti dell'impresa artigiana (art. 2751 bis n. 5)	art. 2777 lett. c) art. 2776 c. 2	7	13 suss.	G
Crediti delle cooperative di produzione e lavoro (art. 2751 bis n. 5)	art. 2777 lett. c) art. 2776 c. 2	7	13 suss.	G
Crediti delle cooperative agricole e loro consorzi per vendita prodotti (art. 2751 bis n. 5 bis)	art. 2777 lett. c) art. 2776 c. 2	7	13 suss.	G
Crediti delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo per oneri retributivi e contributivi (art. 2751 bis n. 5 ter)	art. 2777 lett. c) art. 2776 c. 2	7	13 suss.	G
Crediti con privilegi che le leggi speciali dichiarano preferiti ad ogni altro credito (art. 2777)	art. 2777 c. 3	8		S
Crediti per contributi ad assicurazioni obbligatorie per invalidità, vecchiaia e superstiti (art. 2753)	art. 2778 n. 1 art. 2776 c. 2	9	13 suss.	G
<i>[Crediti per imposte sui redditi immobiliari] (art. 2771 - abrogato dal D.L. 98/2011)</i>	<i>art. 2778 n. 2</i>	10		S
Crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento beni mobili (art. 2756)	art. 2778 n. 4	11		S
Crediti dei lavoratori agricoli (art. 2757)	art. 2778 n. 5	12		S

Il manuale del Curatore

TABELLA DELL'ORDINE DEI PRIVILEGI				
TIPO PRIVILEGIO	norma	ordine mob.	ordine imm.	tipo
Crediti per sementi, fertilizzanti, antiparassitari, acqua per irrigazione, lavori di raccolta e coltivazione (art. 2757)	art. 2778 n. 6	13		S
Crediti dello Stato per tributi indiretti esclusa IVA (art. 2758 comma 1)	art. 2778 n. 7	14		S
Credi di rivalsa dell'IVA verso il cessionario e il committente (art. 2758 comma 2)	art. 2778 n. 7	14		S
Crediti dello Stato per imposte relative al reddito di impresa degli ultimi 2 anni (art. 2759)	art. 2778 n. 7	14		S
Crediti per contributi relativi ad altre forme di assicurazione (art. 2754)	art. 2778 n. 8	15		G
Crediti dello Stato e delle persone danneggiate a seguito di reati (art. 2768)	art. 2778 n. 10	16		S
Crediti garantiti da ipoteche sugli autoveicoli (art. 2810)	art. 2779	17		S
Crediti per risarcimento di danni contro l'assicurato (art. 2767)	art. 2778 n. 11	18		S
Crediti ai quali le leggi speciali attribuiscono il privilegio del creditore pignoratizio	art. 236 disp.attuaz.c.c.	19		S
Crediti dell'albergatore o equiparato (art. 2760)	art. 2778 n. 12	20		S
Crediti del vettore, del mandatario, del depositario e del sequestratario (art. 2761)	art. 2778 n. 13	21		S
Crediti del venditore di macchine e delle banche per anticipazioni sul prezzo (art. 2762)	art. 2778 n. 14	22		S
Crediti del concedente per canoni enfiteutici (art. 2763)	art. 2778 n. 15	23		S
Crediti del locatore di immobili e del concedente per contratti mezzadria e colonia (artt. 2764 e 2765)	art. 2778 n. 16	24		S
Crediti per spese funebri, di infermità e alimenti (art. 2751)	art. 2778 n. 17 art. 2776 c. 2	25	13 suss.	G
Crediti dello Stato per tributi diretti IRPEF, IRPEG, IRES, IRAP, ILOR e relative sanzioni (art. 2752 comma 1)	art. 2778 n. 18	26		G
Crediti dello Stato per IVA e relative pene pecuniarie e soprattasse (art. 2752 comma 3)	art. 2778 n. 19 art. 2776 c. 3	27	14 suss.	G
Crediti degli enti locali per tributi (art. 2752 comma 4)	art. 2778 n. 20	28		G
Crediti per spese di giustizia per conservazione/espropriazione beni immobili	art. 2770 c. 1		2	S
Crediti con privilegi che le leggi speciali dichiarano preferiti ad ogni altro credito	art. 2770 c. 2		3	S
[Crediti dello Stato per imposte sui redditi immobiliari] (art. 2771 - abrogato dal D.L. 98/2011)	art. 2780 n. 1		4	S
Crediti per contributi di bonifica e miglioramento (art. 2775)	art. 2780 n. 2		5	S
Crediti dello Stato per concessioni di acque pubbliche (art. 2774)	art. 2780 n. 3		6	S

Il manuale del Curatore

TABELLA DELL'ORDINE DEI PRIVILEGI				
TIPO PRIVILEGIO	norma	ordine mob.	ordine imm.	tipo
Crediti dello Stato per tributi indiretti relativi all'immobile (art. 2772)	art. 2780 n. 4		7	S
Crediti dello Stato per l'INVIM (art. 2772)	art. 2780 n. 5		8	S
Crediti del promissario acquirente per mancata esecuzione di preliminare trascritto (art. 2775 bis)	art. 2780 n. 5 bis		9	S
Crediti assistiti da privilegio speciale sugli immobili per i quali la legge non dispone il grado di preferenza	art. 2783		10	S
Crediti garantiti da ipoteca (art. 2808 e segg.)	art. 2748 c. 2		11	S
Chirografari		29	15	

LEGENDA: P = predeuzione - S = speciale - G = generale - suss. = collocazione sussidiaria